



# **BOLLETTINO INFORMATIVO**

## **DI LEGISLAZIONE VITIVINICOLA N. 32**

### **Luglio - Settembre 2018<sup>1</sup>**

Gentili Lettori,

il nostro Bollettino, messo a Vostra disposizione direttamente sul sito dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino ([www.aivv.it](http://www.aivv.it)), e liberamente scaricabile a cura degli interessati, prosegue la sua attività di ricerca ed informazione di settore, occupandosi in questo numero di un ampio approfondimento tematico sull'argomento, che già in passato è stato ampiamente trattato, del **consumo consapevole** (spesso indicato con l'espressione "*Wine in moderation*", con cui vengono denominati numerosi progetti di diverse istituzioni internazionali sullo specifico tema), da sempre tema di particolare interesse generale, anche per le importanti ed evidenti ricadute di natura giuridica e legale, come pure per i temi afferenti la tutela della salute umana.


Il tema, assolutamente polimorfico in un approccio a 360 gradi, investe considerazioni mediche e giuridiche, storiche ed educative, sociali e psico-comportamentali, è effettivamente di straordinaria rilevanza, ma anche di grande delicatezza per i motivi accennati, ed anche per le ricadute economiche che gli stessi possono determinare. Quindi:

## **Vino con moderazione**

---

<sup>1</sup> Questo numero del Bollettino è stato curato dall'Avv. DANILO RIPONTI, con il supporto del Dott. Andrea Parro, collaboratore dello STUDIO LEGALE ASSOCIATO RIPONTI, e con il prezioso ausilio del Dott. Francesco Bruzzese. Nella preparazione del presente elaborato ci si è avvalsi dei contributi tratti dalle fonti normative e regolamentari, dal variegato materiale reso disponibile dalle associazioni di categoria, dagli studi scientifico - accademici, ed infine dai suggerimenti e dalle svariate questioni che ci vengono sottoposte dagli addetti del settore.

*“Il vino è un nemico furioso e un amico avveduto.  
Fa d’antidoto in piccole dosi,  
da veleno in gran quantità.  
In eccesso reca danni non lievi,  
preso cautamente è di gran beneficio”*  
(Ibn Sina, detto in Occidente Avicenna)



## PROFILO STORICO-FILOSOFICO

Il vino, come abbiamo scritto in altra occasione, costituisce una primigenia forma di trascendenza “terrena”, attimo fuggente, dalla più remota antichità, per cogliere una momentanea libertà dai vincoli terreni, uno strumento di iniziazione e liberazione catartica specifico della Civiltà greca: **Alceo** (VII sec. a.C.) lo vuole dono degli Dei (“..il figlio di Zeus e Semele diede agli uomini il vino per dimenticare i dolori” - framm. 96 D), molti grandi filosofi ne hanno tuttavia esaltato il consumo misurato: “*Se beviamo con temperanza e in piccoli sorsi il vino stilla nei nostri polmoni come la più dolce rugiada del mattin*” (Socrate, 470 a.C./469 a.C. - 399 a.C.).

E lo stesso **Platone**, di costumi assai severi, ne consigliava un consumo moderato: “*Il vino per l’uomo è come l’acqua per le piante, che in giusta dose le fa stare bene erette*”.

Non solo la civiltà ellenica, ma tutta l’area caucasica, e tutte le Civiltà che si affacciano sul Mediterraneo, a partire dal mondo biblico, hanno fatto del vino un’icona, sotto molteplici profili, enunciandone il consumo sotto diversi profili, talvolta anche misterici ed orgiastici, per esempio con riferimento ai Misteri Dionisiaci, ma elogiandone soprattutto un consumo benefico per la salute dell’uomo, al punto che molti sapienti medici delle antiche civiltà non hanno mancato di dedicare a questo prodotto, altamente simbolico ma altrettanto sensorialmente piacevole e, se assunto con misura, altamente benefico per la salute, saggi e trattati di grande rilevanza.

Nella Bibbia a più riprese viene esaltato l’uso equilibrato, per esempio il **Siracide** definisce come “*Allegria del cuore e gioia dell’anima è il vino bevuto a tempo e a misura*”; ed ancora, “*Il vino è come la vita per gli uomini, purché tu lo beva con misura. Che vita è quella di chi non ha vino? Questo fu creato per la gioia degli uomini*”.

Sotto il profilo delle indubbie ed inoppugnabili qualità salutistiche del consumo moderato di vino, note sin dall’antichità, **Plinio il Vecchio**, nella sua monumentale *Naturalis Historia* (in cui ha cantato le lodi di molti vini tra cui il celebre Falerno), ha raccomandato “*Memento bibere te sanguinem terrae*” e la

stessa **Regola Monastica Benedettina, al capitolo 40** ne raccomanda il **consumo con moderazione perché “è un ottimo stimolo per la vita”**, mentre la Regola dei celebri Cavalieri Templari, monaci combattenti del Medioevo cristiano, ammetteva ed anzi consigliava un uso parco di vino (che forse i prodi Cavalieri interpretavano un pò estensivamente, se è vero che nel Medioevo ricorreva frequentemente l'espressione “*bibere Templariter*”, ossia bere come un Templare).

Columella, l'autore dei dodici fondamentali “*Libri rei rusticae*”, il terzo dei quali è dedicato alla coltivazione della vite, afferma che Terra e Vino costituiscono un binomio indissolubile per la salute e la bellezza dell'Uomo: non conoscevano nel mondo antico l'impatto negativo connesso alle colture intensive ed all'uso di prodotti fitosanitari, effettivamente non privo di criticità, in caso di esposizioni intense e prolungate agli agenti chimici, in relazione a possibili effetti di tipo acuto, ma anche di tipo cronico, ed in particolari effetti cancerogeni, riproduttivi ed anche neurologici.

Abbiamo citato inizialmente Avicenna , ma di tale tradizione sapienziale, che vedeva la piena sintonia dell'Occidente con i dotti Islamici, è straordinario testimone anche il catalano **Arnaldo da Villanova** (Arnau de Vilanova, nato a Vilanova, Lerida, tra il 1235 e il 1240 - morto in mare, al largo di Genova, 1312), un polivalente sapiente, medico e alchimista, politico e riformatore religioso, vicino alle correnti spirituali dei Francescani Spirituali, medico personale di molti sovrani d'Europa e del papa Bonifacio VIII, che lo stimava come uno dei massimi ingegni dell'epoca (al punto da affidargli la facoltà di medicina allorquando nel 1303 fondò a Roma l'Università “La Sapienza”).

Su questo patrimonio culturale, filosofico e scientifico, sui contributi di Gioacchino da Fiore e dei Francescani Spirituali, Arnaldo da Villanova scrive il suo ***Liber* o *Tractatus de vinis***, dopo aver scritto il Liber de Acquis (medicinalibus), un piccolo testo di straordinario interesse, ove il vino è essenzialmente **antidoto**, per lo spirito e per il corpo: ***“non solo il vino mostra i suoi benefici sul corpo ma anche sull'anima: la rende gioiosa, nasconde la tristezza, la aiuta nella indagine delle realtà sottili e nella contemplazione di quelle difficili, concede sollecitudine, audacia e generosità, fa diminuire il dolore e la fatica mentre predispose lo spirito perché l'anima cooperi con quelli”***.

Ed ancora : ***“Il vino è adatto a tutte le età, periodi, regioni: giova particolarmente agli anziani, ovviando alla loro secchezza e funzionando da medicina; è cibo per i giovani perché la natura del vino è simile a quella del giovane. Ugualmente è cibo per i bambini poiché aumenta il calore e il***

***nutrimento; è medicina per le donne, essiccando l'umidità dovuta alle contrazioni uterine".***

S. Agostino, nel Sermone 126 ricorda come il miracolo di Cana si rinnovi agli occhi dei viticoltori ad ogni vendemmia nella trasformazione dell'acqua piovana che la vite opera, donandoci il vino.

Lo stesso Tommaso d'Aquino ha ribadito questi assunti, affermando che il Signore lo ha scelto come materia del Sacramento Eucaristico perché porta letizia spirituale, infatti è scritto che *"il vino allieta il cuore dell'uomo"*.

Nei secoli, la bellezza dei vigneti, inseriti sempre in contesti ambientali di particolare pregio, tali da suscitare rilassamento e serenità nel corpo e nell'anima, ha contribuito ad un ruolo complessivamente positivo del vino non solo nella prospettiva alimentare ma anche sotto un profilo umorale, come nel 500 osservava il filosofo marchigiano e archiatra del papa Sisto V **Andrea Bacci di Sant'Elpidio**, nella sua *De naturali vinorum historia, de vinis Italiae et de conviviis antiquorum libri VIII* (1596); ed anche, con la sua opera *"I Vini D'Italia"* (1549), **Sante Lancerio**, il bottigliere - oggi diremmo il *sommelier* personale - di Papa Paolo III Farnese.

Storicamente, quindi, la degustazione del vino rivela la sua natura più armoniosa per il benessere psico-fisico e edonistico dell'Uomo nell'uso equilibrato e misurato: è un prodotto alimentare che va oltre l'alimento, è un bene non solo di consumo ma "di piacere".

E' sorprendente (ma non troppo) che le moderne scienze mediche e dietologiche confermino in toto questa esigenza di salute ed equilibrio, che affondano le loro radici in ataviche regole sapienziali di assunzione del vino: il vino è un fedele alleato del benessere e della salute dell'Uomo, come ricordava Avicenna, *"è un nemico furioso e un amico avveduto. Fa d'antidoto in piccole dosi, da veleno in gran quantità. In eccesso reca danni non lievi, preso cautamente è di gran beneficio"*.

L'assunzione moderata è quindi imposta da problematiche filosofiche e sociali, di salute e sicurezza pubblica, ed è obiettivo perseguito in modo ferreo dalle normative giuridiche e da molteplici programmi educativi, promossi ad ogni livello, per un consumo consapevole.

## PROFILO SALUTISTICO

### • Considerazioni sugli effetti benefici del vino per la salute

- di Francesco Bruzzese

Il vino è essenzialmente una soluzione idroalcolica con un contenuto di acqua che si aggira tra l'80 e l'85%. In questa componente acquosa sono sciolte tutte le altre sostanze.

Seconda componente importante del vino è l'alcool, la cui quantità è molto variabile e viene espressa in gradi centigradi: per esemplificare un vino che ha una gradazione di 12 gradi contiene percentualmente 12 millilitri di alcool ogni 100 millilitri di vino.

Nel vino sono poi contenute altre 500 sostanze che derivano dal processo di fermentazione.

L'alcol etilico o etanolo ( $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ) è il prodotto della fermentazione e della distillazione di uva, altra frutta, semi di cereali, tuberi o siero di latte che contengono zuccheri o sostanze che possono essere trasformate in zuccheri. L'alcol etilico è un nutriente, non essenziale, energetico (fornisce 7,1 kcal per grammo di sostanza - un grado alcolico corrisponde a 0,80 g di alcool, pari a 5,5 kcal).

L'assorbimento, avviene principalmente nel tratto prossimale dell'apparato gastroenterico: in presenza di cibo, circa il 70 % si verifica nello stomaco, il 25 % nel duodeno e il 5 % dell'alcol ingerito raggiunge la porzione terminale del duodeno.

Il 2-10% viene escreto immodificato attraverso urine, polmone, sudore, lacrime e saliva.

La velocità di assorbimento dell'alcol etilico dipende da vari fattori, la quantità, la qualità e la gradazione alcolica della bevanda digerita.

Anche la modalità di assunzione (dose unica o ripetuta) e la quantità e la qualità del cibo contenuto nello stomaco svolgono un ruolo importante. L'assorbimento dell'alcool è tanto più rallentato a seconda della quantità di lipidi consumati contemporaneamente, mentre al contrario, l'acqua e il digiuno lo favoriscono. Infatti, a digiuno, già un'ora dopo l'assunzione l'assorbimento di una dose orale di alcol etilico è massima (oltre il 90%), l'alcolemia raggiunge il picco entro 40-50 minuti per poi ridursi a zero in 8-10 ore. L'ingestione contemporanea di cibo rallenta il tempo di assorbimento (50% nella prima ora e 80% nella seconda ora).

Il metabolismo dell'alcol etilico avviene per circa l'80- 90% nel fegato. L'alcol etilico viene degradato nel fegato ad acetaldeide, attraverso tre processi enzimatici, il più importante è l'enzima alcol-deidrogenasi, poi trasformato ad acetato dall'acetaldeide-deidrogenasi e infine ad acetyl-CoA che entra nel ciclo di Krebs. A livello gastrico esistono importanti differenze uomo-donna: nella mucosa gastrica dell'uomo è presente una quantità maggiore di enzima alcol-deidrogenasi. Tale differenza è responsabile dei maggiori livelli ematici e della maggiore sensibilità della donna agli effetti dell'etanolo.

Le varie ricerche promuovono l'uso moderato del vino e altre bevande alcoliche per la protezione cardiovascolare. Infatti alcune ricerche sostengono che due bicchieri di vino rosso al giorno facciano bene al cuore, in quanto il vino rosso è molto ricco di resveratrolo, una sostanza antiossidante prodotta dalla vite per difendersi dalle infezioni, che nell'uomo abbassa il colesterolo.

Altra cosa da ricordare riguardante le qualità salutari del vino è quello che venne chiamato il "fenomeno francese": in Francia infatti, patria dei grandi vini dallo champagne ai bordolesi, da uno studio coordinato dall'OMS in 17 paesi risultò come le morti per malattie vascolari erano di 5 volte inferiori rispetto ad altri paesi; gli studiosi ipotizzarono che questo risultato fosse da attribuirsi al consumo di vino rosso. I dati di questo studio sono poi stati confermati da altri studi effettuati sia in Europa che in America ed il merito di questi importanti risultati è stato attribuito non tanto all'alcool contenuto nel vino quanto ad una serie di sostanze bioattive tra cui polifenoli, che nel vino rosso sono presenti in un cocktail armonioso ed equilibrato (i

polifenoli sono determinanti per la gradazione del colore del vino rosso, per l'imbrunimento dei vini bianchi, per gli aromi ed il profumo).

Secondo altre ricerche (Bertelli e Das), non solo il vino rosso, ma anche un bicchiere di vino bianco può far bene al cuore perché il tirosolo e l'acido caffeico, presenti in tutti i vini, hanno proprietà antiossidanti.

Inoltre l'alcool in generale, secondo una ricerca del Beth Israel Deaconess Medical Center e della Harvard School of Public Health, in base ad un monitoraggio su 40.000 uomini fra i 40 e i 75 anni, ha permesso di concludere che due bicchieri di vino per 5-7 volte la settimana riducono il rischio di infarto del 37%.

Le proantocianidine inibiscono i sistemi enzimatici responsabili della produzione dei radicali liberi coinvolti nelle reazioni infiammatorie.

Il vino, altresì, previene l'aterosclerosi abbassando il colesterolo cattivo ed aumentando quello buono, oltre che diminuendo l'aggregazione delle piastrine: insomma, una dose moderata di vino può essere a lungo termine meglio dell'aspirina. Pur potendo avere effetti positivi in alcune malattie neurologiche di tipo acuto come l'ictus ischemico, studi provati dimostrano la grande influenza del vino in alcuni tipi di malattie cerebrali croniche come la demenza senile e il morbo di Alzheimer. Altre patologie in cui il vino interviene positivamente sono il diabete, l'osteoporosi, la menopausa, sembra infatti che il resveratrolo contenuto nella buccia abbia un'azione simile agli estrogeni.

Migliora le funzioni digestive a partire dalla bocca dove aumenta la salivazione per continuare nello stomaco dove aumenta la secrezione di gastrina e succhi gastrici. Utile il suo intervento per prevenire la formazione di calcoli renali o colecistiti. Ci sono studi importanti che dimostrano che chi beve vino in maniera moderata vive più a lungo di chi è astemio, e la maggior sopravvivenza sarebbe legata a una minor incidenza di ictus ed infarti (Copenhagen Heart Study).

Pertanto è opportuno ricordare che sono diversi gli effetti salutistici del vino:

a) Bere a stomaco vuoto vuol dire assorbire nel giro di 10-40 minuti tutto l'alcool, e questo spiega l'euforia, il senso di testa confusa che si avverte anche dopo una piccola dose di vino o ancora di più dopo un superalcolico, al contrario l'assorbimento dell'alcol è molto più lento a stomaco pieno, si va da un'ora a tre, quattro ore.

b) Più alta è la gradazione dell'alcool che si beve, maggiore è la sua velocità di assorbimento. Inoltre i ragazzi e le ragazze fino a 16 anni e le donne ad ogni età mancano di un enzima a livello epatico che ne rallenta la metabolizzazione, ne consegue che l'alcolemia sale più rapida ed i suoi effetti si manifestano in maniera veloce; questa è la ragione per cui sarebbe bene che i giovani non bevessero alcool e le donne ne bevessero per tutta la vita quantità minime (4-9 bicchieri a settimana).

c) Un consiglio per tutti, quando siete al ristorante, pretendete dal cameriere che il vino sia messo in tavola in contemporanea con l'arrivo del cibo; altro consiglio da seguire è quello di bere a piccoli sorsi senza trangugiare, questa è la maniera migliore per non farsi dei danni ed apprezzare quello che da sempre è stata la bevanda preferita dagli dei, bevendo a sorsi si è in grado di apprezzare meglio il gusto e retrogusto e soprattutto provare il piacere sensoriale, tipico dell'abbinamento perfetto tra vino e cibo.

d) Una volta assorbito l'alcool viene eliminato tramite il respiro, il sudore e le urine.

e) La più importante via di eliminazione è quella respiratoria ed è questa che rende possibile la prova del palloncino che tanto danno ha provocato sia a chi ha bevuto in eccesso sia a chi vende il vino. Con questa prova si riesce a capire il tasso di alcoolemia del sangue in quanto la stessa è proporzionale a quella presente nel respiro.

f) La quantità di alcool che non viene eliminata viene metabolizzata dal fegato.

g) L' alcolista cronico, nonostante l'elevato potere calorico dell'alcool, non ingrassa perché, grazie ad un processo particolare, il bevitore cronico brucia tutte le calorie che si è procurato con l'alcool.

h) Il vino è un alimento che, usato con moderazione, protegge la nostra salute; regola di base è che deve essere gustato nella giusta dose, dose che può variare da individuo ad individuo.

I) Un consumo moderato protratto per tutta la durata della vita ci protegge da malattie importanti che possono interessare i seguenti apparati:

- l'apparato cardiovascolare;

- il sistema nervoso;

- per qualità dei suoi componenti ha una funzione determinante nel rallentare il procedimento di invecchiamento cellulare e può essere considerato alla tregua di un elisir che ci permette di mantenere più giovani le cellule.

l) Si rammenti che per giusta dose si intende 7-12 bicchieri a settimana nell'uomo, 4-7 bicchieri a settimana nella donna. Fino ai 16 anni di età, il vino e gli alcolici, in generale, vanno assolutamente sconsigliati, pena gravi danni per la salute. Il motivo di questa riduzione del rischio poc'anzi indicata, è dovuto alla presenza al suo interno di sostanze antiossidanti (antociani, tannini, resveratrolo, flavoni e così via), che combattono i radicali liberi accumulati grazie ai nostri stili di vita scorretti, come ad esempio gli abusi dietetici, la sedentarietà, il mancato controllo dello stress.

m) Solamente l'abuso o consumo eccessivo di vino, quindi, provoca danni alla salute: sono i danni che l'abuso di sostanze alcoliche provoca sia in acuto che in cronico.

Bevute smodate possono portare alla tossicosi acuta, se al contrario l'eccesso diventa cronico si può arrivare alla dipendenza, e all' alcolismo cronico. Quest'ultima condizione da un punto di vista medico è responsabile della comparsa di gravi malattie a carico del fegato (cirrosi o tumori steatosi, epatite alcolica), malattie che in gran parte sono determinate dall'alcol etilico, soprattutto in soggetti con predisposizione genetica e in chi si alimenta poco e male. Oltre a queste malattie del fegato, che sono le più frequenti, l'abuso di sostanze alcoliche è in varia misura responsabile dello sviluppo di altre forme di tumore (bocca, faringe, esofago, stomaco, intestino, qualche volta anche di tumori del seno). Da ricordare che l'abbinamento tabacco abuso di alcool aumenta il rischio di tumori in maniera esponenziale.

n) L'abuso cronico di alcool può portare infine alla dipendenza. Per fortuna al contrario di altre sostanze il tempo per arrivare alla dipendenza è abbastanza lungo, e se si ha la volontà gli effetti possono regredire; la dipendenza, una volta instaurata, porta ad assumere dosi sempre crescenti di alcool e spesso, purtroppo, crea anche un effetto paradossale in quanto bastano dosi sempre minori per essere ubriachi.



o) La dipendenza può essere sia di tipo fisico che psichico: la prima si ha quando l'organismo sente la carenza di alcool, la seconda è legata a sensazioni piacevoli che solo l'assunzione di alcool può dare.

p) Le percentuali medie del consumo di alcool in età giovanile sono approssimativamente queste:

- 67% dei giovani tra 13 e 15 anni;
- 83% dei giovani tra i 16 e 18 anni;
- 64% tra i 19 e 24 anni;
- 66% dopo i 26 anni.

Il consumo maggiore avviene il venerdì e il sabato sera.

Purtroppo aumenta in continuazione per effetto emulativo il numero di ragazze che bevono alcolici anche in quantità eccessiva.

Queste percentuali sono veramente preoccupanti ed è necessario informare i giovani sui pericoli legati all'assunzione di dosi eccessive di alcool, ma soprattutto educarli e informarli spiegando quali sono gli effetti dell'alcool, solo in questa maniera sarà possibile evitare i tragici eventi che disseminano dolore nelle famiglie e che rappresentano un grave costo per morale e materiale per la società.

q) E' opportuno che tutti i ragazzi e le ragazze, che considerano la sbornia come un modo diverso per divertirsi e disinibirsi, tenessero a mente gli effetti dell'intossicazione acuta da abuso di sostanze alcoliche. Al fine di evitare che si ripetano tanti drammi che hanno distrutto, non solo la vita di chi è deceduto, ma anche quella di tanti genitori e nonni che sono rimasti a piangere.

Gli effetti dell'eccesso di alcol per chi guida possono essere così schematizzati:

I. rallentamento del tempo di reazione e coordinazione;

II. incapacità a misurare la velocità, la distanza e la posizione del veicolo;

III. carenza di riflessi di fronte ad un evento inatteso;

IV. riduzione del campo visivo ed allungamento del tempo di recupero della vista;

V. aumento dell'aggressività con reazioni incontrollabili e anormali;

VI. più sale il tasso alcolemico, più queste reazioni si accentuano, con un tasso alcolemico superiore a 1,5% aumenta di 25 volte la possibilità di provocare un incidente;

VII. è importantissimo che queste cose vengano conosciute e recepite perché, purtroppo, sono ignote ai più giovani. Si ricorda che sono sufficienti due o tre bicchieri di vino, a seconda della gradazione, per superare il limite di 0,5, che è alla base della prova del palloncino, infatti l'alcool dopo pochi minuti viene in parte eliminato essendo una sostanza volatile con l'aria e la sua concentrazione e la quantità presente nell'aria è direttamente proporzionale a quella che è nel sangue;

VIII. è poi necessario sapere che la risposta alcolemica varia da persona a persona, e quindi sarebbe necessario che ognuno provasse col misuratore quanto alcool è necessario per mantenere il tasso al di sotto dello 0,5%. Sul tasso alcolemico infatti influiscono il peso, il sesso, lo stato di salute, la corporatura, il rapporto tra massa grassa e massa magra;

IX. particolare attenzione è necessaria da parte delle donne; in esse infatti il tasso alcolemico tende a salire di più che negli uomini perchè sono più basse di statura, perchè hanno più tessuto adiposo per chilo di tessuto corporeo, inoltre le donne mancano di enzimi gastrici ed epatici e come conseguenza hanno maggior difficoltà a metabolizzare l'alcool;

X. non ci sono metodi specifici per ridurre l'alcolemia, è necessario sapere che quando si beve un bicchiere con circa 10 grammi di alcol l'alcolemia aumenta di 0,2-0,3 punti. Non è consigliabile ricorrere a rimedi empirici come quello di diluire con acqua o di bere un bicchiere d'acqua credendo di farla franca;

XI. si ricorda anche che il valore alcolemico non è antagonizzato dal caffè.

La giusta dose di vino: è opportuno spiegare che il vino è come un impermeabile *double face*, preso nelle dosi giuste e nelle occasioni giuste migliora il nostro stato di salute e ci allunga la vita, inoltre le dosi devono essere individuali ed il consumo deve variare a seconda dell'età e del sesso.

Consumo di vino a seconda dell'età:

- nell'infanzia la tossicità dell'alcool è di 10 volte superiore a quella dell'adulto, è quindi consigliabile non consumare vino fino ai 12 anni;

- il periodo più pericoloso per l'abuso di bevande alcoliche, con le inevitabili conseguenze a livello di incidenti stradali e di intossicazioni acute che possono portare anche al coma, è tra i 18 e 25 anni; è prima di questa età che devono essere messi in pratica programmi di educazione che diano informazioni precise, ovvero bere vino solo durante i pasti, mai a stomaco vuoto, bere a piccoli sorsi e non a garganella, non superare mai i due bicchieri per pasto, non concludere il pasto stesso con un digestivo;

I giovani devono sapere che la bevuta esagerata fuori pasto, magari mischiando alcolici e superalcolici, è foriera di brutti presagi, ed è un attentato contro la bellezza del vivere;

Le donne devono ricordare che sono fisiologicamente e biologicamente più fragili nei confronti delle sostanze alcoliche nei confronti dell'uomo, esse infatti vanno incontro ad intossicazioni acute con quantità molto minori rispetto all'uomo. Esse a parità di condizioni raggiungono livelli di alcolemia più elevati, più accentuata è la perdita di riflessi ed in caso di abuso cronico sviluppano malattie gravi in tempi più brevi. Pur non conoscendo in maniera scientifica le cause, si pensa che intervengano fattori metabolici ed ormonali in maniera combinata.

Alle donne infine mancherebbe un enzima (l'alcool deidrogenasi che metabolizza l'alcool a livello gastrico ed epatico), tale enzima è assente nelle giovani donne e questo spiegherebbe la grande vulnerabilità delle stesse di fronte alle bevande alcoliche.

Un altro consiglio per le donne in età feconda è che la pillola anticoncezionale può amplificare gli effetti dell'alcool.

Per le donne in gravidanza è necessario ricordare che l'alcol etilico oltrepassa la barriera placentare, e può provocare gravi danni al feto, con ritardo della crescita, disfunzioni nervose, malformazioni cardiache.

Il consumo di alcolici deve essere evitato in tutti coloro che hanno gravi disfunzioni epatiche ed in chi assume sedativi e antidepressivi di ogni tipo. Sconsigliato anche a chi soffre di reflusso gastro esofageo, gastrite, trigliceridi elevati.

La dose massima in ogni occasione non deve superare i 4 bicchieri. Bisogna oltretutto ricordare sempre che il vino è un grande amico della salute solo quando è bevuto a sorsi e con grande moderazione.

Infine alcune curiose notizie su vino e relativi effetti.

Molti considerano il vino uno stimolante del sistema nervoso, in realtà il vino più che stimolare, deprime e, ad alte dosi, dà una erronea sensazione di onnipotenza e grandezza.

A basse dosi stimola l'appetito in quanto stimola la secrezione di acido cloridrico, però ad alte dosi lo blocca e provoca gastriti croniche.

A basse dosi stimola la digestione migliorando la secrezione salivare, gastrica e intestinale, però ad alte dosi continuate nel tempo provoca gravi danni a carico della bocca, dell'esofago, dello stomaco e del pancreas.

A piccole dosi causa il suo effetto disinibente, può essere afrodisiaco, però ad alte dosi provoca una diminuzione dell'efficienza sessuale, in quanto inibisce la secrezione di testosterone provocando problemi per l'erezione.

Non è vero che il vino riscalda, provoca solo una vasodilatazione cutanea arrossando la pelle ma così facendo la temperatura si abbassa. Se guardate il viso di un alcolista potrete annotare che è rossastro e sembra gonfio.

Non è vero che il vino faccia sangue solo perchè vediamo la pelle dei bevitori arrossata, in verità il vino arrossa la pelle provocando vasodilatazione cutanea, anzi inibisce la produzione di acido folico ed è causa di anemie.

L'ossidazione dell'etanolo risparmia quella degli acidi grassi, che con un consumo abituale di etanolo oltre i valori consentiti porta come conseguenza un aumento dei grassi di deposito, si verifica pertanto un sovrappeso che successivamente porterà all'obesità.

Il metabolismo dell'eccesso di etanolo fa sì che il fegato non produca glucosio anche quando necessario e quindi aumenta il rischio di ipoglicemia.

Inoltre l'alcol ha un effetto stimolante sulle cellule B del pancreas endocrino inducendone la produzione di insulina. Questo può causare crisi ipoglicemiche secondarie, con stimolazione della sensazione di fame.

## PROFILO LEGALE-GIURIDICO

### • Premesse e considerazioni giuridiche preliminari

Il dato statistico attestante che il 40% degli incidenti è correlato alla guida in stato di ebbrezza tiene conto dell'elevato numero degli incidenti del sabato sera, che vedono coinvolti guidatori giovani, in particolari condizioni (sonnolenza per l'ora tarda, frequente uso concomitante di droghe, stordimento per la musica ad alto volume delle discoteche, ecc.). La percentuale di incidenti gravi alcool correlati al di fuori di tale particolare fattispecie è molto più contenuta, si può stimare pari ad un 10-15% e in tale ambito appare maggiormente incidente e pericolosa l'assunzione di alcolici diversi dal vino, in particolare i super-alcolici.

Quindi appare sensato prevedere nella normativa controlli più stringenti nelle situazioni a maggior rischio (le notti dei week end nei percorsi di ritorno dalle discoteche) e limiti di alcoolemia differenziati per i neopatentati (che sono in genere i soggetti più giovani), mentre negli altri casi il rigore della legge potrebbe venire temperato, senza venir meno alla tutela della pubblica incolumità.

### • Guida in stato di ebbrezza

Lo stato di ebbrezza in relazione alla guida di veicoli a motore è definito sotto il profilo legale quando l'alcoolemia del guidatore supera 0,5 g/l.

Dalla Tabella 1 si può notare come il valore legale di alcoolemia possa essere raggiunto anche con un'assunzione moderata di bevande alcoliche. Corrisponde quindi ad una sorta di tolleranza zero, mitigata da un minimo valore soglia ammesso soltanto per evitare contenziosi in caso di assunzione di cioccolatini o dolci contenuti liquore o di un singolo bicchiere di vino.

Tab. 1

Maschio	Femmina
2 calici vino	1 calice vino
1 birra ½ litro	1 birra 1/3 litro
1-2 bicchierini liquore	1bicchierino liquore
1-2 aperitivi (vermouth)	1 aperitivo (vermouth)

Sotto un profilo clinico infatti di ubriachezza si può parlare quando si oltrepassa il valore di 1,0 g/l di alcoolemia. Il soggetto è da considerare "ubriaco fradicio" quando l'alcoolemia supera 1,5 g/l.

Nella Tabella 2 si riportano i sintomi clinici correlati con i vari valori dell'alcoolemia.

Tab. 2

0,5 - 1,0 g/l	Instabilità emotiva, disinibizione, lieve disforia, progressivo aumento dei tempi di reazione
1,0 - 1,5 g/l	Ubbriachezza iniziale con rallentamento ideomotorio e ingravescenti turbe della coordinazione e del visus
1,5 - 2,0 g/l	Ubbriachezza manifesta con atassia iniziale, sonnolenza, disturbi visivi
2,0 - 3,0 g/l	Atassia grave, diplopia, stato confusionale
3,0 - 5,0 g/l	Coma, morte

Si deve considerare inoltre che la correlazione statistica tra alcolemia e rischio di incidenti aumenta (moderatamente!) in modo lineare fino al valore di 0,8 g/l, per assumere poi un andamento esponenziale (curva ad iperbole).

Da quanto sopra esposto, si capisce perché i limiti legali di alcolemia in un primo tempo erano stati fissati in tutti i Paesi in 0,8 o 1,0 g/l per impedire agli ubriachi di guidare.

Solamente in un secondo tempo, con il preciso scopo di impedire di bere alcolici a chi si mette alla guida, detti limiti sono stati abbassati a 0,5 g/l o anche meno. In questo modo si vuole prevenire l'ebbrezza alla guida impedendo a tutti i guidatori di bere, anche moderatamente.

Da un punto di vista medico, però, la soluzione è discutibile perché vengono sanzionati, e obbligati a successivi controlli medico legali (C.M.L. Patenti), anche guidatori che sobri non sono (e tantomeno alcoolisti). In un Paese come il nostro, dove un consumo moderato di bevande alcoliche durante i pasti è pratica comune, l'impostazione proibizionista rischia di essere penalizzante non solo per gli automobilisti, ma anche per tutti coloro (produttori di vini, ristoratori, ecc.) che traggono il loro sostentamento dal consumo di alcolici.

### • Considerazioni medico legali

Anzitutto bisogna tenere presente che l'alcolemia viene di norma determinata tramite etilometro, un apparecchio che rileva, con la metodica dell'assorbimento dei raggi infrarossi, la quantità di alcool presente nell'aria espirata. Il valore così ottenuto utilizzando un fattore di conversione (2300:1), consente di determinare l'alcolemia. Anche se con un corretto uso (due test a distanza di almeno 5 minuti l'uno dall'altro dopo 15 minuti dal fermo per avere la certezza di non assunzione di bevande alcoliche o di fumo di sigarette poco prima dell'esame) lo strumento è sostanzialmente affidabile, un certo margine di errore è sempre possibile. Ad es. per essere certi che il valore di 0,5 g/l sia effettivamente oltrepassato, si dovrebbe riscontrare un valore di almeno 0,6 g/l.

Pertanto la fattispecie del comma 2 lettera a) dell'art. 186 del Codice della Strada (alcolemia da 0,5 a 0,8 g/l), corrisponde ad una situazione clinica di ubriachezza non dimostrata, e di superamento a volte dubbio del limite legale di alcolemia.

*De jure condendo* si potrebbe suggerire di limitare la sanzione al solo aspetto pecuniario, e non alla sospensione di patente, qualora non ci sia concomitanza di altre infrazioni indicative di guida pericolosa. In quest' ultima ipotesi l'effetto euforizzante dell'alcool a anche a basse dosi sarebbe concausa efficiente dell'aumento del rischio di incidentalità.

Equa la sanzione di cui alla lettera b) (alcoemia tra 0,8 e 1,5 g/l). Si potrebbe prevedere una forma di ravvedimento operoso (programma educativo e/o riabilitativo presso un Centro specializzato), con monitoraggio costante in alternativa alla sospensione di patente per evitare eventuali problemi lavorativi al soggetto.

Non andrebbe mitigato il rigore della fattispecie di cui lettera c) perché chi guida ubriaco fradicio mette in atto un comportamento gravemente antisociale e deve essere sanzionato severamente. Anzi, in caso di recidiva, considerato che secondo recenti acquisizioni della psichiatria (DSM IV), ripetuti episodi di comportamenti in violazione di legge che mettano in pericolo la propria o la altrui incolumità configurano una diagnosi di abuso di alcool (motivo di non idoneità alla guida) anche dopo la scadenza della sospensione, la patente non dovrebbe venir restituita senza l'effettuazione di cure specialistiche.

Accanto alle misure repressive, appare però fondamentale adottare anche misure preventive, in collaborazione con le associazioni delle categorie economiche coinvolte per offrire opportunità di trasporto alternative all'autovettura personale, ai guidatori che dovessero eccedere nel bere (possibilità di controllare la propria alcoemia con etilometro nel locale e, in caso di positività, rientro a domicilio con un apposito servizio pubblico di trasporto oppure pernottamento sul posto per smaltire la sbornia).

## ● Le norme del Codice della Strada

La guida in stato di ebbrezza nell'ordinamento italiano è considerata un reato, ed è sanzionata dagli artt. 186 e 186 *bis* del Codice della Strada.

L'art. 186 del Codice della Strada ("Guida sotto l'influenza dell'alcool"), così dispone:

- "1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.*  
*2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:*  
*a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 532 a € 2.127, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;*  
*b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;*  
*c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 224 ter.*  
*2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.*  
*2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.*

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizione del comma 5-bis dell'art. 187. (2a)

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (2b)

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis (2c), il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8. (2b)

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del

lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, dell'entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta."

Il successivo art. 186 bis C.d.S. ("Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose"), prevede invece quanto segue:

*"1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:*

*a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;*

*b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;*

*c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;*

*d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.*

*2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 164 a € 65), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.*

*3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.*

*4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.*

*5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.*

*6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.*

*7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso*



*alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.*

Lo stato di ebbrezza è sostanzialmente quella condizione di alterazione psicofisica che consegue all'assunzione di sostanze alcoliche e che va a snaturare il comportamento dei soggetti che vi si trovino. Esso comporta una percezione distorta della realtà, una diminuzione delle facoltà intellettive ed un rallentamento dei riflessi.

È invece esclusa dalla condotta sanzionata dagli articoli suddetti l'alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze diverse dall'alcool, come medicinali o sostanze stupefacenti. Quest'ultima ipotesi chiaramente non è priva di conseguenze sul piano legale, ma è punita autonomamente come reato secondo quanto previsto dall'art. 187 C.d.S.

Ovviamente, per poter essere sanzionati, occorre trovarsi alla guida del veicolo in stato di ebbrezza, mentre non sussiste alcun illecito qualora ci si trovi in tale condizione in qualità di mero trasportato a bordo di un veicolo.

### ● **Il tasso alcolemico**

Come detto in precedenza, affinché lo stato di ebbrezza sia penalmente sanzionabile ai sensi del Codice della strada, l'ordinamento italiano ha stabilito che il tasso di alcolemia debba superare il valore di 0,5 g/l.

L'accertamento del superamento del tasso alcolemico avviene, generalmente e secondo quanto previsto dalla normativa di legge, attraverso le analisi del sangue oppure, immediatamente dopo il fatto, attraverso un esame strumentale svolto con un apposito apparecchio, denominato etilometro, nel quale il soggetto sottoposto ad accertamento è tenuto a espirare. Tale strumento è in grado di misurare la quantità di alcool presente nel sangue attraverso la misurazione della quantità di alcool presente nell'aria. L'accertamento mediante etilometro viene ripetuto due volte a distanza di cinque minuti l'una dall'altra.

La giurisprudenza ha riconosciuto, in determinati casi, anche la legittimità di un accertamento immediato della condizione di ebbrezza del conducente di un veicolo attraverso la valutazione di uno o più indici sintomatici, come l'irascibilità, l'incapacità di deambulare o di farlo in maniera coordinata, l'incapacità di parlare e, come vedremo più specificamente in seguito, l'impossibilità di espirare nell'etilometro.

Viene comunque allegato al seguente Bollettino AIVV la tabella del Ministero della Salute concernente la stima delle quantità di sostanze alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro. [All. 1]

### ● **Sussiste la guida in stato di ebbrezza anche se l'auto è ferma?**

Una questione giurisprudenziale dibattuta è quella concernente l'imputabilità o meno della sanzione *de qua* al caso dell'automobilista che, sebbene trovandosi all'interno di un'autovettura ferma e non in movimento, sia stato comunque trovato in stato di ebbrezza.

Sulla questione, la stessa giurisprudenza non è stata, ad oggi, in grado di dare una risposta univoca.

Secondo alcune pronunce, il trovarsi a bordo di un veicolo in posizione di guida assume rilevanza di per sé ai fini sanzionatori, senza che sia necessario che il veicolo stia effettivamente circolando. Si pensi, ad esempio, alla sentenza della Corte di Cassazione n. 37631 del 2007, nella quale si era stabilito che è del tutto irrilevante, ai fini sanzionatori, che il veicolo, a bordo del quale il soggetto risultato positivo all'alcoltest si trovava in posizione di guida, fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo piuttosto che in moto; o ancora, più recentemente, si pensi alla sentenza n. 45514 del 2013 della stessa Corte, con la quale i giudici di legittimità hanno osservato che la fermata altro non è che una fase della

circolazione, con la conseguenza che essa non si sottrae alle regole generali previste dal Codice della Strada. Nella pronuncia n. 37631 del 2007, la Corte aveva disposto infatti che *"in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la "fermata" costituisca una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultò positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto"*.

Non mancano, tuttavia, sentenze che ritengono che lo stato di ebbrezza sia sanzionabile (se l'auto non è in circolazione) soltanto quando sia comprovato che il conducente abbia, in condizioni di alterazione dovuta ad ubriachezza, movimentato il proprio mezzo in un'area pubblica o destinata al pubblico. Ciò è indicato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 10476 del 2010: *"ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell'atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico"*. Secondo quest'ultima pronuncia, quindi, non basta aver rilevato uno stato di ebbrezza, ma occorre anche la prova di una precedente "deliberata movimentazione" del mezzo.

Degna di nota è la sentenza n. 2770 del 2012 della Cassazione, nella quale si stabilisce che *"in tema di guida in stato di ebbrezza, allorché l'automobilista non sia stato fermato alla guida del mezzo e la misurazione alcolemica sia avvenuta quando lo stesso si trovava già davanti al proprio garage con l'auto ferma, non è possibile ricondurre con certezza la condotta contestata all'imputato"*.

Con riferimento al caso specifico dell'autovettura ferma con il motore acceso, particolarmente interessante è invece la sentenza n. 10979 del 2007 della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che la contravvenzione di cui all'art. 186 del C.d.S. punisce il fatto dinamico della "guida" in stato di ebbrezza, ma non semplicemente l'essere sorpresi, in stato di ebbrezza, nell'atto di dormire all'interno della propria autovettura, con il motore acceso al solo fine di consentire il funzionamento dell'impianto di riscaldamento interno. In favore dell'interpretazione "dinamica" del concetto di guida, è da citare altresì la sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. IV, n. 30209 del 2013, la quale precisava che *"poiché non è dato sapere se gli agenti abbiano controllato l'autovettura con a bordo il ricorrente e la fidanzata proprio nel momento in cui si fermava, non si può escludere che l'assunzione delle sostanze stupefacenti possa essere avvenuta proprio durante la sosta nell'area di servizio e non prima che l'imputato si fosse posto alla guida dell'auto"*.

In definitiva, dalle contrastanti pronunce della Corte di Cassazione sul punto, si può chiaramente constatare come l'ago della bilancia tenda a spostarsi in un senso o nell'altro, a seconda di come il singolo giudice interpreta il concetto di "guida", cui fa riferimento l'art. 186 del C.d.S. che sanziona il comportamento in esame: sostanzialmente il concetto di "guida" sopra richiamato potrà essere inteso dall'organo giudicante in senso dinamico ovvero nella semplice accezione "statica", che rende sanzionabile il fatto stesso di occupare il posto di guida ed essere potenzialmente in condizione di muovere l'auto.

Dopo questo *excursus* sulle principali pronunce giurisprudenziali inerenti il caso guida in stato di ebbrezza - auto ferma, pare però necessario soffermarsi anche sul tenore letterale dato al concetto di "guida" dall'art. 186 C.d.S. ("è vietato guidare in stato di ebbrezza"). Certamente il significato della parola "guida" nella lingua italiana ha un'evidente valenza dinamica, stando al significato di *"regolare, vincolare il movimento di un oggetto, accompagnandolo o agendo altrimenti su di esso perché proceda nella direzione voluta"*. D'altro canto, però, l'intenzione del legislatore è chiaramente quella di voler salvaguardare l'incolumità pubblica ed evitare quindi il pericolo che una persona in stato di ebbrezza, se alla guida di un'auto, possa provocare incidenti. Si dovrà, quindi, da un lato escludere che si possa parlare di "guida" se il veicolo è fermo, dall'altro lasciare aperta la possibilità di valutare altre circostanze di fatto per capire

se, piuttosto, la persona che si trova all'interno dell'auto in sosta abbia verosimilmente guidato il mezzo prima di fermarsi.

### ● **Il diritto del conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell'accertamento del tasso alcolemico**

L'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell'alcolemia, con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l'interessato si rifiuti di sottoporsi all'accertamento.

Questo, secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. IV, n. 6526, del 24/01/2018, è il *modus operandi* che la polizia giudiziaria deve seguire nel caso effettui un accertamento del tasso alcolemico nei confronti di un determinato soggetto.

Nel caso specifico, sull'imputato gravava il reato previsto e punito dall'art. 186 C.d.S., in quanto rifiutava di sottoporsi all'accertamento diretto a verificare il tasso alcolemico a seguito di sinistro stradale in cui restava coinvolto.

Il ragionamento utilizzato dalla Corte nella sentenza *de qua* evidenziava come il sistema delle garanzie previste, delineato dal combinato disposto dell'art. 114 disp. att. c.p.p. ("*nel procedere al compimento degli atti indicati nell'art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia*") e dell'art. 354 c.p.p., scatta nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all'accertamento, per via strumentale - che ha natura indifferibile ed urgente -, del tasso alcolemico, invitando il conducente a sottoporsi alle due prove spirometriche, secondo le modalità indicate dall'art. 379 reg. esec. C.d.S.

In altre parole, si ha una verifica tecnica che prende avvio con la richiesta di sottoporsi al test strumentale e, proprio in tale occasione, deve intercorrere l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, avvertimento che costituisce quindi presupposto necessario della relativa procedura, indipendentemente dall'esito della stessa e dalle modalità con le quali il test venga concretamente effettuato.

A sostegno della necessità che intervenga il suddetto avvertimento in casi di questo tipo, gli Ermellini, in un'altra occasione, hanno inoltre evidenziato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e dell'art. 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria (ciò in ossequio a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza, Sez. IV, n. 3340, del 22/12/2016; situazione, questa, che si era verificata allorchè l'imputato, coinvolto in un sinistro stradale e trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso, rifiutava di prestare il consenso a sottoporsi ad accertamenti diretti alla verifica del tasso alcolemico e dell'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, accertamenti richiesti dalla Polstrada intervenuta sul luogo dell'incidente).

Il ragionamento appena riportato risulta essere in linea con l'orientamento prevalente elaborato dalla Cassazione *in subjecta materia*.

Discorso diverso, invece, si ha nel caso in cui il prelievo ematico è compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientrando tale modalità di prelievo tra gli atti di P.G. urgenti ed indifferibili *ex art. 356 c.p.p.*, mentre l'obbligo di previo avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia è sempre richiesto allorchè l'accertamento *de quo* venga autonomamente richiesto dalla polizia

giudiziaria all'esclusivo fine di accertare il tasso alcolemico del conducente (in tali casi il personale sanitario agisce di fatto come *longa manus* della P.G.).

● **Accertamento del tasso alcolemico attraverso elementi sintomatici: è prova dello stato di ebbrezza l'impossibilità di espirare nell'etilometro**

In tema di accertamento del tasso alcolemico del conducente, risulta molto interessante la massima ricavabile dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV, n. 31286, del 22/07/2013, secondo la quale il reato di guida in stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi previste dall'art. 186 C.d.S., con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale. Ne discende che in tutti i casi in cui - pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima - non sia possibile affermare, secondo il criterio dell'oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggiore gravità contemplate dalla norma, il giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano, ma nel caso in cui si sia in presenza di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, può logicamente ritenere superate le soglie superiori.

La pronuncia in commento si inserisce nel solco già tracciato da precedenti decisioni dalla Suprema Corte in materia di legittimità e piena utilizzabilità probatoria dei risultati dell'accertamento dello stato di ebbrezza desunto esclusivamente da elementi sintomatici, in difetto di ulteriori rilievi strumentali quali il test alcolmetrico, purchè si tratti di indici inequivoci e vi sia la garanzia di una specifica ed adeguata motivazione, che consenta il controllo sul ragionamento logico-giuridico che ha condotto alla decisione di condanna.

Con il fine di comprendere la problematica giuridica sottesa alla vicenda *de qua*, pare opportuno delineare in sintesi la normativa che disciplina questa tipologia di accertamenti corporali, che autorevole dottrina riconduce - unitamente a quelli finalizzati alla verifica della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nell'organismo - nella categoria dei cd. accertamenti obbligatori, sottolineandone, attraverso tale denominazione, il *discrimen* rispetto agli accertamenti corporali coattivi.

Mentre questi ultimi sono infatti configurabili come situazioni temporanee o durature di assoggettamento, che determinano una restrizione della libertà personale rientrando, pertanto, nella previsione di cui all'art. 13 Cost. - e nelle relative garanzie della duplice riserva di legge e di giurisdizione - viceversa, il fondamento costituzionale degli accertamenti obbligatori deve individuarsi nell'art. 23 Cost. Nel prevedere che "*nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*", tale norma impone o vieta al soggetto un determinato comportamento, comminandogli, in caso di rifiuto o mancata collaborazione, una specifica sanzione, senza che tale rifiuto sia superabile attraverso l'esecuzione coattiva delle operazioni.

Il fondamento di tale sanzione viene a sua volta individuato in un'esigenza di solidarietà sociale in base alla quale il comportamento pericoloso dell'individuo non deve nuocere agli altri: agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada si prevede, infatti, che l'accertamento effettuato dalla polizia, attraverso l'etilometro, dello stato di ebbrezza del conducente, ovvero il suo accompagnamento coattivo presso strutture sanitarie pubbliche per il prelievo di campioni di liquidi biologici - al fine di rilevare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope - obbliga l'interessato alla collaborazione; l'eventuale rifiuto all'accertamento viene punito con l'applicazione della sanzione più elevata prevista per il reato in corso di accertamento.

Nello specifico, l'art. 186 C.d.S. attribuisce all'organo di polizia il potere di imporre al conducente accertamenti volti a verificare la presenza di alcool nel sangue: il comma 3 della norma appena richiamata dispone che, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo

di sottoposizione a tali accertamenti, gli organi di Polizia stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, *“nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”*. Detti accertamenti preliminari - facoltativi e non obbligatori - possono consistere sia in vere e proprie prove comportamentali (stare in equilibrio su di un piede, portarsi l'indice al naso, seguire una linea continua per un certo tratto, ecc.), sia in prove tecniche mediante strumenti portatili in grado di rilevare la presenza di alcool, senza però la quantificazione del relativo valore: in ogni caso le caratteristiche di tali accertamenti devono essere rispondenti a specifiche direttive impartite dal Ministero dell'Interno.

Qualora gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 siano stati effettuati ed abbiano dato esito positivo, ovvero in caso d'incidente, ovvero quando si abbia comunque motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di ubriachezza, gli organi di Polizia stradale procedono all'accertamento del tasso alcolemico mediante strumenti e procedure disciplinati all'art. 379 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, tra cui l'etilometro. Tale accertamento - che richiede il compimento di almeno due test in un intervallo di cinque minuti, i cui risultati siano concordanti - può essere compiuto anche accompagnando il soggetto presso il più vicino ufficio o comando: tale accompagnamento, secondo la dottrina, non può essere qualificato come coattivo, stante il diritto del soggetto passivo di rifiutarsi, salva l'applicazione della relativa sanzione, come abbiamo precedentemente riportato.

Nell'ipotesi in cui il conducente rimanga coinvolto in un incidente stradale e venga conseguentemente sottoposto a cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate. E' previsto che in tale circostanza il personale medico possa procedere all'accertamento avvalendosi dell'etilometro, delle metodologie in uso presso la struttura, ovvero di esami condotti su liquidi biologici prelevati dal conducente, compreso il prelievo ematico.

Tali accertamenti, infine, devono essere ricondotti tra gli atti di polizia giudiziaria indifferibili ed urgenti di cui all'art. 354, co. 3, c.p.p.: di conseguenza, sono ad essi applicabili gli artt. 114 disp. att. c.p.p. e 356 c.p.p. che impongono, come già detto in precedenza, l'obbligo per la polizia di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, il quale ha diritto di presenziare al compimento dell'accertamento senza però esserne preventivamente avvisato, nonchè l'art. 366 c.p.p., per quanto riguarda il deposito dell'atto presso la segreteria del Pubblico Ministero competente.

All'interno del quadro normativo così delineato, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che lo stato di ebbrezza del conducente può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura previste all'art. 379 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada: infatti, stante il principio del libero convincimento, non essendo prevista espressamente nel nostro sistema processuale penale una prova legale, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza, come l'alterazione della deambulazione, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso, così come può disattendere l'esito fornito dall'etilometro, purché fornisca motivazione logica ed esauriente del suo convincimento. In tali ipotesi occorre, peraltro, che *“gli elementi sintomatici di tale stato siano significativi, al di là di ogni ragionevole dubbio, di un'assunzione di bevande alcoliche in quantità tale che si possa affermare il superamento della soglia prevista dalla legge, non bastando al riguardo l'esistenza di elementi sintomatici di significato ambiguo”*.

All'interno di questo indirizzo si colloca anche la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 31286 del 22/07/2013, menzionata originariamente.

In questo caso specifico l'imputato - conducente di un veicolo che, dopo aver investito un pedone, si dava alla fuga - era ritenuto colpevole per i reati di cui agli artt. 186, co. 2, lett. c), e 189, co. 6 e 7, del C.d.S., sulla base dei risultati di un unico rilievo effettuato mediante etilometro, che aveva registrato un tasso alcolemico pari a 1,94 g/l, rientrante pertanto nella terza e più aspra fascia sanzionatoria prevista per il reato contravvenzionale in esame. Al momento dell'accertamento non era però stato possibile procedere ad un secondo rilievo - come invece rigorosamente prescritto - a causa delle cattive condizioni psicofisiche del soggetto, che non era stato in grado di espirare nel boccaglio dell'apparecchio. La Suprema Corte, in tale occasione, ha sottolineato il principio secondo cui una volta ammesso che lo stato di ebbrezza possa essere accertato con qualsiasi mezzo, ergo anche su base sintomatica, in relazione a tutte le ipotesi previste dall'art. 186 C.d.S., ne derivano l'illogicità e la contraddittorietà della decisione che riconduca l'accertamento dello stato di ebbrezza, così effettuato, sempre nell'ipotesi meno grave contemplata alla lett. a) della sopra richiamata norma, sull'erroneo presupposto che per potersi ritenere integrate le più gravi ipotesi di cui alle lett. b) e c) sia invece indispensabile l'esito di un secondo rilievo strumentale. Al contrario, secondo gli Ermellini, solo allorquando, pur essendo stato accertato con rilievi strumentali il superamento della soglia minima di ebbrezza alcolica, gli altri elementi sintomatici che compongono il compendio probatorio non siano tali da far superare il vaglio dell'*"oltre ogni ragionevole dubbio"*, la condotta contestata potrà essere ricondotta nella più blanda ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 186 C.d.S.; viceversa, ogni qualvolta si sia in presenza di *"manifestazioni eclatanti di ebbrezza"*, il giudice potrà ritenere configurato il reato contravvenzionale *de quo* anche nelle sue due fasce di maggiore gravità, corredando la propria decisione con idoneo apparato motivazionale.

### ● **Prelievi ematici ed onere probatorio**

In tema di guida in stato di ebbrezza, secondo quanto stabilito da una recente [sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. IV, n. 34857, del 17/07/2017](#), quando l'accertamento del tasso alcolemico si evince dai risultati del prelievo ematico effettuato a seguito di ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica, è irrilevante l'eventuale mancanza di consenso dell'imputato. Viceversa, il soggetto può opporre il rifiuto al prelievo ematico nel caso in cui questo sia unicamente finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, trattandosi di un esame invasivo che viola i diritti della persona.

Inoltre, in tema di riparto dell'onere della prova tra le parti, la suddetta sentenza ribadisce quanto già ribadito in epoca precedente, ovverosia che la prova del reato deve essere fornita dalla pubblica accusa, in base a quanto stabilito nel C.d.S.; grava invece sull'imputato l'onere di provare l'eventuale presenza di fattori che inficiano la valenza dimostrativa della predetta prova, che possono essere: l'aver assunto bevande alcoliche successivamente alla cessazione della guida, l'essere portatore di patologie che alterano il metabolismo dell'alcol, l'esistenza di un difetto dello strumento di misurazione utilizzato dagli accertatori, oppure altre cause.

La sentenza sopra richiamata si pone in linea con la ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte, tale per cui, in relazione all'incidenza del decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico, occorre tener conto della distribuzione degli oneri probatori tra le parti. La prova del reato, che grava sulla pubblica accusa, per espressa indicazione normativa (e per radicata interpretazione giurisprudenziale), è già data dall'esito di un accertamento strumentale che replichi le cadenze e le modalità previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento. L'onere di provare l'eventuale presenza di fattori in grado di compromettere la valenza dimostrativa di quell'accertamento non può, invece, che gravare sull'imputato, al quale compete di dare dimostrazione.

Deve essere inoltre qui ribadito il principio di diritto già affermato in passato dal medesimo giudice di legittimità, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento del tasso alcolemico nel sangue mediante prelievo eseguito in conformità alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato. E, a tale riguardo, non è certamente sufficiente dimostrare il solo lasso temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e il momento dell'accertamento (ciò in ossequio a quanto enunciato dalle sentenze, sez. IV, n. 24206 del 04/03/2015, e sez. IV, n. 40722 del 09/09/2015).

Con riferimento al prelievo ematico, la Corte di legittimità ha più volte ribadito che per l'accertamento del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, sono utilizzabili i risultati del prelievo che venga effettuato secondo i criteri e gli ordinari protocolli sanitari di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, trattandosi, in tal caso, di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, con conseguente irrilevanza, a questi fini, della eventuale mancanza di consenso (conformemente a sent., sez. IV, n. 26108 del 16/05/2012).

### ● **Le sanzioni penali ed amministrative previste in caso di violazione delle norme del codice della strada**

Come risultante dal testo delle due norme del C.d.S. riportate integralmente all'inizio della presente trattazione, le sanzioni penali e amministrative previste in caso di guida in stato di ebbrezza, che nel corso degli ultimi anni sono state notevolmente inasprite, variano a seconda del tasso alcolemico accertato.

In ogni caso è prevista una decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.

Queste le ipotesi che si possono verificare:

- a. in caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, sono previste la sanzione amministrativa da euro 532 a euro 2.127 e la sospensione della patente da tre a sei mesi;
- b. in caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, la sanzione è sia penale che amministrativa e consiste nell'ammenda da euro 800 a euro 3.200, nell'arresto fino a sei mesi e nella sospensione della patente da sei mesi a un anno;
- c. in caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la sanzione, sia penale che amministrativa, consiste nell'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, nell'arresto da sei mesi a un anno, nella sospensione della patente da uno a due anni, nel sequestro preventivo del veicolo e nella sua confisca. Se il proprietario è diverso dal conducente, la durata di sospensione della patente è raddoppiata e non si applicano il sequestro e la confisca. In caso di recidiva biennale è prevista la revoca della patente.

In ogni caso, comunque, salvo che non sia provocato un sinistro stradale, l'arresto può essere sempre sostituito dai lavori socialmente utili, che possono far estinguere il reato, revocare la confisca e dimezzare il periodo di sospensione della patente qualora questi siano svolti positivamente.

Alcune categorie di soggetti, poi, non possono guidare neppure dopo aver assunto una minima quantità di alcool, essendo per gli stessi fissato a 0 il limite g/l. Questi sono:

1. i conducenti di età inferiore ai 21 anni;
2. i conducenti che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni;
3. i conducenti professionali che stiano svolgendo la propria attività.

Per i soggetti *ut supra* menzionati, la guida con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 g/l comporta un'ammenda da euro 164 a euro 663 e la decurtazione di cinque punti sulla patente; quella con tasso compreso tra a 0,5 e 0,8 g/l comporta una sanzione aumentata di 1/3 rispetto a quella ordinaria; mentre la guida con tasso compreso tra 0,8 e 1,5 g/l o superiore a 1,5 g/l comporta un aumento delle sanzioni ordinarie da 1/3 alla metà. Urge precisare, inoltre, che solo per i conducenti di autobus, autoarticolati, autosnodati, veicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, o veicoli destinati al trasporto merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la revoca della patente. Per le altre categorie, la revoca si ha solo in caso di recidiva nel corso del triennio.

Pare doveroso altresì precisare che il conducente di età inferiore a 18 anni che venga trovato con un tasso alcolemico maggiore di zero, potrà successivamente conseguire la patente di guida solo al compimento del diciannovesimo o del ventunesimo anno di età, a seconda che il tasso alcolemico accertato sia inferiore o superiore a 0,5 g/l.

Per completare quanto esposto in merito alla sanzioni penali ed amministrative previste dal C.d.S., sono da fare due precisazioni.

Anzitutto è da sottolineare che se il conducente di un veicolo si opponga all'accertamento rifiutando di sottoporsi al alcoltest, la legge, salvo che ovviamente il fatto non costituisca più grave reato, prevede che egli venga sanzionato allo stesso modo del caso in cui si trovasse nello stato più grave di guida in stato di ebbrezza, quindi con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi a un anno, oltre che con la sospensione della patente da sei mesi a due anni e con la confisca del veicolo, qualora quest'ultimo sia di sua proprietà.

Inoltre, bisogna evidenziare che se il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, le pene previste sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicoli per 180 giorni, salvo che lo stesso mezzo appartenga a persona diversa dal conducente. Se l'incidente è causato da persona con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, tuttavia, la patente di guida gli verrà direttamente revocata.

La legge prevede infine che qualora all'incidente stradale consegua la morte di terze persone, lo stato di ebbrezza del conducente costituisce un'aggravante dell'omicidio colposo.

## ● **La disciplina dell'ubriachezza nel codice penale**

L'ubriachezza è cosa diversa dall'ebbrezza, che è il semplice annebbiamento delle facoltà mentali provocato da un'eccessiva quantità di alcolici, e che si manifesta in forma di esalazione e stordimento, producendo un calo di riflesso e dunque il pericolo per la circolazione in caso di soggetto alla guida di un veicolo (lo stato di ebbrezza come visto precedentemente è sanzionato secondo le norme del Codice della Strada).

L'ubriachezza è invece qualcosa in più: si può definire come la temporanea alterazione mentale conseguente ad intossicazione per abuso di alcool (i medici, in particolare, utilizzano la locuzione tecnica di "intossicazione esogena acuta"), che si manifesta con il difetto della capacità di coscienza ed avviene spesso in forma molesta.

Il nostro codice penale dedica ampio spazio alla disciplina dell'ubriachezza, analizzandone minuziosamente caratteristiche, implicazioni e differenziazioni. Tra l'articolo 87 ed il 95, infatti, vengono prese in considerazione le varie categorie in cui tale fenomeno può diversificarsi, dando origine ad un quadro normativo particolarmente dettagliato e diversificato.



Anzitutto è da ricordare quanto dispone l'art. 91 c.p. ("Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore"):

*"Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.*

*Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita."*

Tale norma attiene alla cd. ubriachezza accidentale, la sola idonea ad escludere l'imputabilità. La *ratio* sottesa a tale previsione è quella di ribadire la non attribuibilità sul piano psicologico di qualsivoglia addebito a un soggetto versante, incolpevolmente, in condizione di incapacità di intendere e di volere. Uno dei casi di scuola più frequentemente utilizzati per chiarire questa figura di qualificazione è quello dell'operaio di una distilleria il quale, a causa di un guasto all'impianto di depurazione, inali senza sua colpa i vapori all'interno della struttura, fattispecie che ricade proprio nell'alveo del caso fortuito o forza maggiore indicato in apertura.

Altro articolo importante in tema di ubriachezza è il successivo art. 92 c.p. ("Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata"):

*"L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità.*

*Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata."*

La norma ribadisce, dunque, quanto specificato prima: l'ipotesi di ubriachezza accidentale è l'unica a valere come causa di esclusione della punibilità. L'ipotesi delineata da questo articolo costituisce, in realtà, una specificazione dell'art. 87 c.p. ("Stato preordinato d'incapacità di intendere o di volere"), il quale dispone che:

*"La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa."*

Si ricorda che la prima parte dell'art. 85 c.p. sopra richiamato, indica che *"nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile"*.

Con l'art. 87 c.p., quindi, il legislatore intende riferirsi a quei casi in cui l'autore, pur non essendo in grado di intendere e di volere al momento della commissione del fatto, lo sia invece stato in un momento antecedente in cui, in pieno possesso delle sue facoltà, aveva tenuto una condotta diretta a programmare lo stato di incapacità successivo (cd. *actio praecedens*). Nel corso degli anni, tuttavia, non sono mancate dispute, in seno alla dottrina, relativamente a questa figura: alla tesi che individua, nei casi previsti dall'art. 87, l'inizio dell'azione esecutiva del reato nel momento in cui l'agente pone in essere la condizione necessaria alla sua realizzazione (perdita della capacità di intendere e di volere), sono state mosse vibranti critiche, inerenti l'eccessiva dilatazione temporale dei margini della cd. attività esecutiva del reato. La dottrina risulta divisa anche per quanto riguarda il titolo della responsabilità per le azioni compiute in stato di incapacità non preordinato alla commissione di un reato, ma comunque discendente dalla perdita del controllo delle proprie facoltà psichiche. Se da un lato, infatti, si sostiene che l'autore del reato debba rispondervi con il medesimo elemento psicologico con cui il fatto risulta concretamente commesso, dall'altro lato si ritiene che per determinare il titolo della responsabilità debba guardarsi all'*actio praecedens*.

Ulteriore norma di rilievo è quella dell'art. 94 c.p. ("Ubriachezza abituale"):

*“Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.*

*Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza.*

*L'aggravamento di pena stabilita nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze.”*

L'ubriachezza, nel codice penale, è disciplinata, oltre che dagli articoli *ut supra* riportati, rientranti nel libro I (“*Dei reati in generale*”) - titolo IV (“*Del reato e della persona offesa dal reato*”), anche dalle previsioni inserite nel libro III (“*Delle contravvenzioni in particolare*”) - titolo I (“*Delle contravvenzioni di polizia*”).

Si tratta di norme che vanno comunque sempre lette ed applicate in combinazione con le altre disposizioni vigenti in materia, come per esempio quelle del Codice della Strada.

Tra le disposizioni contenute nel libro III, titolo I, del codice penale, da ricordare senz'altro l'art. 687 c.p. (“*Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita*”), il quale così dispone:

*“Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcoliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa fino a cinquantuno euro”.*

Come si può notare, tale articolo colpisce il consumatore, mentre l'esercente è sottoposta alle sanzioni previste dalle normative speciali di settore o dal C.d.S.

Altra norma importante è quella dell'art. 688 del codice penale (“*Ubriachezza*”), il quale dispone espressamente che:

*“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.*

*La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.*

*La pena è aumentata se l'ubriachezza è abituale”.*

L'articolo sopra indicato si basa su due concetti basilari: la manifesta ubriachezza ed il luogo pubblico o aperto al pubblico.

Per aversi ubriachezza manifesta, il comportamento in pubblico del soggetto attivo deve denunciare inequivocabilmente l'ubriachezza in modo da essere percepita da chiunque, con sintomi del tipo: alito fortemente alcolico, andatura barcollante, pronuncia incerta o balbettante. Per aversi la condotta illegittima è sufficiente dunque che l'ubriachezza sia palese, ovverosia che dia segni manifesti e non equivoci.

Da sottolineare che, per il caso in questione, ai fini dell'accertamento del reato, non è necessaria la misurazione del tasso alcolemico ematico, in quanto non rileva l'intensità, la ripugnanza o la pericolosità. Nemmeno servono perizie o l'accertamento da parte della P.G., poiché sono sufficienti le univoche testimonianze dei privati cittadini (proprio perché si va a punire la “manifestazione”, come percepita da tutti).

E' da fare invece una distinzione tra:

- luogo pubblico = è quello dove ogni persona vi può liberamente transitare e trattenersi;
- luogo aperto al pubblico = è quello dove l'accesso è possibile solo dopo l'espletamento di particolari formalità (es. pagamento biglietto, esibizione invito, ecc.). E' luogo aperto al pubblico il taxi in servizio, l'ufficio di polizia o la caserma dei carabinieri, l'ambulatorio del medico di base. Non lo è l'autovettura privata).

L'illecito di “ubriachezza manifesta” previsto dall'art. 688 c.p., può concorrere con ulteriori ipotesi delittuose previste dal codice penale (tipicamente con la molestia o disturbo alle

persone, ex art. 660 c.p.), ed anche naturalmente con il reato previsto dall'art. 186 C.d.S., in quanto sono tutelati interessi giuridici differenti.

L'art. 689 c.p. ("Somministrazione di bevande alcoliche a minori o ad infermi di mente"), indica che:

*"L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.*

*La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.*

*Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.*

*Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.*

*La condanna importa la sospensione dall'esercizio."*

Per aversi l'illecito di cui sopra basta dunque la somministrazione; con l'ubriachezza della persona scatta invece l'aggravante. Come indicato nell'ultimo comma, è prevista anche la pena accessoria della sospensione dell'esercizio (sospensione che va da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 2 anni).

Interessante è anche il contenuto dell'art. 690 c.p. ("Determinazione in altri dello stato di ubriachezza"):

*"Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da trenta euro a trecentonove euro."*

Tali ipotesi di reato può però sussistere soltanto in luogo pubblico o aperto al pubblico, non quindi in un ipotetico festino privato.

Ultimo articolo del codice penale che, secondo noi, risulta degno di menzione nell'ambito della disciplina dell'ubriachezza, è l'art. 691 c.p. ("Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza"). Questo il testo della norma:

*"Chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.*

*Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibo o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio".*

E' importante sottolineare che, in conseguenza alla condanna per uno dei reati previsti dagli artt. 689, 690 e 691, ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. c), della Legge n. 287 del 1991, si ha la revoca dell'iscrizione al REC (precondizione essenziale per avere l'autorizzazione amministrativa per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), e che ai sensi dell'art. 92 TULPS non è possibile il rilascio di una licenza di polizia.

Nelle indagini di polizia giudiziaria per i reati sopra illustrati, risultano spesso essenziali le prove testimoniali, eventualmente - ma non necessariamente - supportate da referti. La polizia giudiziaria, quindi, avrà cura di ricercare e sentire il maggior numero possibile di persone informate sui fatti.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie, si ricorda che i proventi vanno allo Stato (pagamento con mod. F23), e che l'autorità competente è il Prefetto.

● **Una recentissima e controversa sentenza della Corte di Cassazione: in caso di violenza sessuale di gruppo nessuna aggravante prevista se la vittima è già ubriaca**

Molto clamore ha destato la recentissima sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. III, n. 32462 del 11/07/2018. [All. 2]

Posto che, ai sensi dell'art. 609-ter, co. 1, n. 2, c.p., il delitto di violenza sessuale è aggravato se commesso con l'uso di sostanze alcoliche, la Corte di Cassazione, con la sentenza suvidenziata, prendendo una decisione innovativa, ha affermato che tale aggravante non può applicarsi se lo stato di ubriachezza è volontario ed antecedente alla violenza stessa, mentre questo rileva, invece, sull'assenza del consenso al rapporto sessuale, poi forzatamente subito.

Nel caso di specie, gli imputati venivano inizialmente condannati per il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), aggravata, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, che richiama le circostanze di cui all'art. 609-ter c.p., in quanto la vittima dello stupro era, al momento del fatto, palesemente ubriaca.

La Corte di Cassazione, su tale punto, opera, innovando la giurisprudenza precedente, un particolare distinguo, a seconda che il soggetto passivo del reato si trovi già in uno stato di ubriachezza, da lui volontariamente indotto, come nella fattispecie in esame, ovvero se era stato posto dagli autori del fatto in tale particolare condizione psico-fisica. Invero la Corte ha ben presente la giurisprudenza pregressa, ai sensi della quale, in tema di violenza sessuale di gruppo, rientrano tra le condizioni di "*inferiorità psichica o fisica*", previste dall'art. 609-bis, co. 2, n. 1, c.p., anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente (così disponeva la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 45580 dell'11 gennaio 2017; ovvero con la sent., sez. III, del 21 giugno 2016, n. 39800, la quale insiste sul "*doloso sfruttamento delle condizioni di menomazione della vittima*").

Ebbene, nella sentenza n. 32462/2018, la Corte insiste su tale impostazione, ma sottolineando che tale situazione di ubriachezza, comunque indotta, personalmente ovvero da terzi, rileva ai fini della sussistenza, o meno, del consenso all'atto sessuale e, quindi, sull'essenza stessa del delitto di violenza sessuale.

Questo il principio di diritto espresso dai giudici di legittimità nella sent. n. 32462/2018:

*"Integra il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall'assunzione di bevande alcoliche, essendo l'aggressione all'altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole, anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool e droghe, rilevando solo la sua condizione di inferiorità psichica o fisica seguente all'assunzione delle dette sostanze".*

Tale impostazione, invero, era già sostenuta anche da una parte della dottrina, la quale aveva affermato che, nell'ipotesi di assunzione spontanea di sostanza alcolica da parte della vittima, il reo si è limitato ad approfittare della situazione di incapacità (totale o parziale) di questa, secondo le modalità della violenza sessuale "per induzione" (art. 609-bis, comma 2 c.p.), escludendo, pertanto, in questi casi, l'aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 1, n. 2, c.p.

Se, con riferimento alla violenza sessuale di gruppo, l'ubriachezza volontaria può, dunque, incidere sul consenso della vittima, ed i rei possono aver approfittato di tale incapacità per

indurla ad un rapporto sessuale, con il conseguente perfezionarsi del reato di cui all'art. 609-octies c.p., l'aggravante della ubriachezza deve intendersi però in tutt'altro modo.

L'art. 609-ter, co. 1, n. 2 c.p., nel prevedere la nuova cornice edittale aggravata se i fatti sono commessi "con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa", delinea un ventaglio di ipotesi violente necessariamente strumentali alla violenza sessuale: in sostanza, nel caso che ci occupa, l'alcool avrebbe dovuto essere stato somministrato alla vittima in vista di tale finalità. Nello stesso senso, peraltro, la difesa di uno dei ricorrenti aveva rimarcato come il mezzo descritto dall'art. 609-ter, co. 1, n. 2, c.p. debba essere imposto contro la volontà della persona offesa: in altri termini, la sostanza alcolica avrebbe dovuto essere stata assunta a seguito di un comportamento violento o minaccioso dell'agente.

Il quadro apparentemente confuso e la complessa ricostruzione della vicenda dipende proprio dalle dichiarazioni della vittima, la quale, ammettendo di essersi fortemente ubriacata in precedenza, afferma di ricordare solo in maniera parcellizzata o contraddittoria quanto avvenuto: la costrizione a rapporti sessuali di vario tipo con i due imputati. Le successive prove raccolte, quali i referti medici e le testimonianze, avevano poi portato i giudici di merito a concludere nel senso della violenza sessuale di gruppo, peraltro ritenuta aggravata dallo stato di ubriachezza.

La Cassazione respinge i ricorsi presentati trovando del tutto logico, argomentato e plausibile, il ragionamento della Corte d'Appello sull'esistenza del reato di cui all'art. 609-octies c.p. Su un punto, invece, è di diverso avviso, in quanto dagli atti traspare inequivocabilmente che lo stato di ubriachezza era stato volontariamente causato dalla vittima, mentre i ricorrenti avevano approfittato di tale presente incapacità per commettere la violenza di gruppo. Pertanto, alla luce di quanto espresso, non può sostenersi la presenza dell'aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 1, n. 2 c.p.: da qui l'annullamento della sentenza nella parte *de qua*.

## PROFILO EDUCATIVO

### • Programmi europei per contrastare il consumo eccessivo di alcool

#### - **Relazione del ministro della salute su alcool e problemi correlati - anno 2017**

Il fenomeno relativo al consumo di bevande alcoliche in Italia, negli anni più recenti, sta decisamente mostrando un profilo nuovo rispetto agli ultimi decenni.

E' quanto emerge dalla Relazione del Ministro della Salute sugli interventi realizzati in materia di alcol e problemi correlati, trasmessa al Parlamento il 21 marzo 2018 [All. 3], che fornisce un aggiornamento dei dati epidemiologici sul consumo di bevande alcoliche nella popolazione italiana nel corso del 2016 e descrive le azioni di prevenzione messe in atto dal Ministero e dalle Regioni durante il 2017, per contenere il fenomeno correlato al consumo rischioso e dannoso di alcol.

Anzitutto, un dato particolarmente importante da considerare è questo: a fronte di una riduzione del consumo di vino durante i pasti, si registra un progressivo aumento di consumo di bevande alcoliche occasionale e al di fuori dei pasti, condizione ancor più dannosa per le patologie e le problematiche correlate.

I dati relativi al 2016 mostrano, infatti, una diminuzione rispetto all'anno precedente dei consumatori giornalieri, mentre cresce la quota dei consumatori occasionali di alcol (dal 42,2% del 2015 al 43,3% del 2016) e quella di coloro che bevono alcolici fuori dai pasti (nel 2014 erano il 26,9%, nel 2015 il 27,9%, nel 2016 risultano il 29,2%).

La prevalenza dei consumatori a rischio è stata nel 2016 del 23,2% per gli uomini e del 9,1% per le donne di età superiore a 11 anni, per un totale di circa 8.600.000 individui (M=6.100.000, F=2.500.000) che nel 2016 non si sono attenuti alle indicazioni di salute pubblica.

Le fasce di popolazione più a rischio per entrambi i generi sono quella dei 16-17enni (M=49,3%, F=40,0%), che non dovrebbero consumare bevande alcoliche e quella dei cd. "giovani anziani" (65-75 anni).

Circa 800.000 minorenni e 2.700.000 ultra sessantacinquenni, infatti, sono consumatori a rischio per patologie e problematiche alcol-correlate. Le quote percentuali di consumatori a rischio di sesso maschile sono superiori a quelle delle donne per tutte le classi di età, ad eccezione di quella dei minorenni, dove invece le differenze non raggiungono la significatività statistica.

Nella fascia giovanile, il *binge drinking* (assunzione di numerose unità alcoliche al di fuori dei pasti e in un breve arco di tempo) rappresenta l'abitudine più diffusa e consolidata. Nel 2015 il fenomeno riguardava il 15,6% dei giovani tra i 18 e i 24 anni di età, di cui il 22,2% maschi e il 8,6% femmine. Nel 2016 il fenomeno riguarda il 17% dei giovani tra i 18 ed i 24 anni di età, di cui il 21,8% maschi e l'11,7% femmine.

Si conferma la tendenza già registrata negli ultimi 10 anni che vede una progressiva riduzione della quota di consumatori che bevono solo vino e birra, soprattutto fra i più giovani e le donne, mentre aumenta la quota di chi consuma, oltre a vino e birra, anche aperitivi, amari e superalcolici, aumento che si registra nei giovani e giovanissimi, ma in misura percentuale maggiore negli adulti oltre i 44 anni e negli anziani.

## - Piano d'azione europeo per ridurre il consumo dannoso di alcol 2012-2020

L' ***European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012-2020***, che tradotto in italiano significa letteralmente *"Piano d'azione europeo per ridurre il consumo dannoso di alcol 2012-2020"*, è un documento pubblicato nell'anno 2012 dall'Ufficio Regionale del WHO (World Health Organization) in lingua inglese, e successivamente tradotto ed adattato in lingua italiana. **[All. 4]**

Esso fornisce una panoramica sulle 10 aree di azione stabilite dall'Unione europea per ridurre il consumo di alcool tra la popolazione, entro il 2020.

Il Piano suddetto ha richiamato, e richiama tutt'ora, costantemente, gli Stati membri dell'UE ad una prima revisione dei Piani nazionali, quali ad esempio il Piano nazionale alcol e salute (PNAS), che richiede una sua valutazione e un suo rilancio di supporto alle strategie europee in atto. Il richiamo alle infrastrutture necessarie per l'implementazione, sollecita in Italia il ripristino della Consulta nazionale alcol prevista dall'art. 4 della Legge n. 125 del 2001.

È inoltre rilevante il richiamo all'indispensabilità di un adeguato sistema di monitoraggio epidemiologico: attività in cui l'Osservatorio nazionale alcol (CNESPS-ISS) ha da sempre competenze specifiche in Italia e in Europa, e che necessita nel breve e medio termine di un sostegno costante e continuo in termini di risorse, al fine di ottemperare alle esigenze di revisione e adesione alle rinnovate modalità di *reporting* formale periodico finalizzato alla valutazione dell'efficacia delle *policy* e degli interventi adottati.

Oggi, ogni Paese europeo ha una qualche forma di Piano di azione o strategia sull'alcol. Tuttavia, indipendentemente da quanto ampio o rigoroso sia il piano d'azione adottato a livello nazionale, tutti i Paesi potranno trarre beneficio dalla revisione, regolazione e rafforzamento delle azioni attraverso il Piano d'azione europeo per ridurre il consumo dannoso di alcol 2012-2020.

Gli obiettivi principali del piano delineati da un comitato editoriale e di esperti, che si è avvalso anche delle competenze e dell'*expertise* del Centro Oms per la ricerca e la promozione della salute su alcol e problematiche alcol correlate, Osservatorio nazionale alcol (CNESPS-ISS), si colloca in diretta continuità e integrazione con i precedenti Piani di azione e si allinea con la strategia globale sull'alcol dell'Oms con la finalità di:

- a. incrementare la consapevolezza sull'impatto e la natura dei costi sanitari sociali e sul peso economico causato dall'alcol;
- b. rafforzare e diffondere la base delle conoscenze;
- c. rafforzare la capacità di gestire e trattare i disturbi alcol-correlati;
- d. aumentare la mobilitazione delle risorse per azioni concordate;
- e. migliorare il monitoraggio e la tutela.

Le dieci aree di interesse comprendono anche le azioni da favorire e tra queste anche i *"best buys"*, i migliori acquisti come definiti nell'ambito della Global Framework per la prevenzione e il controllo delle malattie croniche tra cui, di estremo rilievo, il sistema di monitoraggio di Piano e la *checklist* per la risposta delle politiche sull'alcol. Tradurre le indicazioni fornite dal Piano in azioni coerenti, con l'esigenza di tutelare in particolare i più deboli dall'impatto alcol-correlato, è la sfida dei prossimi anni che richiede l'attivazione reale e condivisa da parte di tutti coloro che sono chiamati a contribuire sulla base delle proprie competenze e responsabilità.

Le 10 aree di intervento del Piano d'azione europeo per ridurre il consumo dannoso di alcol 2012-2020 sono le seguenti:

1. leadership, consapevolezza ed impegno;
2. risposta dei servizi sanitari;
3. azione nella comunità e sui luoghi di lavoro;
4. politiche e contromisure per la guida in stato di ebbrezza;
5. disponibilità dell'alcol;
6. commercializzazione delle bevande alcoliche;
7. politiche dei prezzi;
8. ridurre le conseguenze negative dell'uso dell'alcol e dell'ubriachezza;
9. ridurre l'impatto sulla salute pubblica della produzione illegale ed informale di alcolici;
10. monitoraggio e sorveglianza.

Con riferimento all'oggetto del nostro Bollettino AIVV, ci pare di particolare interesse, anzitutto, la terza area indicata tra quelle di intervento nel Piano *de quo*, concernente l'azione nella comunità e sui luoghi di lavoro.

L'azione a livello locale, nelle comunità, sui luoghi di lavoro e in contesti educativi, se svolta in modo coordinato e adeguato, può ridurre il consumo dannoso di alcol, cambiando il comportamento collettivo piuttosto che quello individuale. Campagne di educazione pubblica e informazione pubblica sui rischi per la salute riportati sulle etichette delle bevande alcoliche possono essere utilizzate per sostenere l'azione locale e misure di politiche sull'alcol. Per essere pienamente efficace, l'azione locale e collettiva richiede un partenariato, la costruzione di capacità tra i vari settori e una leadership forte a diversi livelli della società.

Per tutta la durata di questo Piano d'Azione, i paesi dovrebbero cercare, secondo le esigenze, di aumentare progressivamente il numero di scuole che attuano un'azione di promozione della salute che includa azioni sull'alcol; il numero di comuni che hanno piani d'azione locali per l'alcol; e il numero di luoghi di lavoro e l'utilizzo di enti che attuino politiche e programmi sull'"alcol sui luoghi di lavoro".

La promulgazione delle politiche sull'alcol a livello di comunità ha il vantaggio di fornire immediate conseguenze locali ai problemi dell'alcol alle quali la comunità deve rispondere direttamente, come ad esempio occuparsi dei feriti e delle vittime degli incidenti stradali, fornendo servizi ospedalieri e medici di emergenza e interventi sul consumo dannoso o la dipendenza da alcol. È, quindi, importante che i comuni abbiano un piano d'azione che includa politiche in materia di alcol nelle scuole e nei luoghi di lavoro, un focus sulla disponibilità attraverso il controllo delle licenze dei ristoranti e dei bar, ecc. Il comune deve inoltre qualificare gli operatori del settore sociale, degli asili e delle scuole così che essi possano concentrarsi sulla diagnosi precoce dei problemi dovuti all'alcol e il rinvio a interventi brevi o trattamenti. Le comunità variano considerevolmente per quanto riguarda i problemi dell'alcol. Un ambiente urbano può essere un fattore di rischio per livelli e modelli di consumo dannoso, in particolare quando si tratta di aree con basse risorse sociali, o quando queste aree sviluppano una economia notturna e generano alti livelli di problemi e molestie legati al consumo di alcol.

Sui luoghi di lavoro, il consumo dannoso di alcol ed il consumo eccessivo occasionale di alcol aumentano i rischi di assenteismo, presenzialismo (ridotte prestazioni sul lavoro), arrivo al lavoro in ritardo, uscita anticipata dal lavoro, incidenti, avvicendamento dovuto a morte prematura, bassa produttività, comportamenti inappropriati, furti e altri crimini che possono richiedere azioni disciplinari, scadenti relazioni tra colleghi e un cattivo clima aziendale. Per contro, fattori strutturali sul luogo di lavoro, tra cui un alto stress e una bassa soddisfazione, possono aumentare il rischio di disturbi da uso di alcol e dipendenza da alcol.

L'educazione sull'alcol deve essere considerata parte di un approccio politico più ampio. Dovrebbe iniziare dall'infanzia, con il supporto dei genitori, e continuare nelle scuole come parte di un approccio olistico alla scuola che promuove la salute. Date le sue limitazioni, dovrebbe essere basata sulle pratiche educative che si sono dimostrate efficaci, come ad



esempio il prendere come obiettivo un determinato periodo dello sviluppo dei giovani, parlando ai giovani di questo gruppo di riferimento nel corso di tale fase di sviluppo, testando l'intervento con gli insegnanti e con i membri del gruppo target, garantendo che si tratta di un programma interattivo e basato sullo sviluppo delle competenze, definendo obiettivi di cambiamento del comportamento che siano rilevanti per tutti i partecipanti, ritornando sull'argomento nel tempo attraverso sessioni di richiamo negli anni successivi, includendo quelle informazioni che siano di immediata utilità pratica per i giovani, svolgendo una appropriata formazione degli insegnanti per fornire il materiale in modo interattivo, e facendo qualunque programma si dimostri efficace e sia disponibile per tutti e introducendolo sul mercato per aumentarne l'uso. Si potrebbero prendere in considerazione anche programmi basati sulla famiglia, in quanto i problemi di alcol in famiglia sono un problema non solo per il bevitore, ma anche per la salute e il benessere del partner e soprattutto per lo sviluppo dei bambini. Come parte di programmi di prevenzione basati sulla comunità, è importante qualificare coloro che si prendono cura dei bambini (inclusi gli insegnanti) a mettere in atto interventi precoci tra i genitori con problemi di alcol e il rinvio a interventi brevi o trattamenti. Questo approccio fornirà anche un supporto ai partner e ai bambini.

Gli sforzi che sul luogo di lavoro possono ridurre i danni alcol-correlati includono quelle politiche che promuovono luoghi di lavoro senza alcol, uno stile manageriale che riduca lo stress da lavoro e aumenti le incentivazioni, e interventi facoltativi sul luogo di lavoro disponibili su richiesta, come ad esempio una formazione sulle competenze psico-sociali, un intervento breve e programmi sull'alcol.

I programmi di prevenzione comunitari possono essere efficaci nel ridurre la guida in stato di ebbrezza, i decessi per incidenti stradali dovuti all'alcol Dieci aree di azione Piano d'Azione Europeo per ridurre il consumo dannoso di alcol e le lesioni dovute ad aggressioni. La mobilitazione della comunità è stata anche utilizzata per aumentare la consapevolezza dei problemi associati al bere (come il rumore e un comportamento aggressivo) nei locali autorizzati alla vendita di alcolici, per sviluppare soluzioni specifiche e per consentire il riconoscimento da parte dei proprietari delle imprese delle loro responsabilità a livello di comunità nell'affrontarli. La valutazione degli sforzi di mobilitazione della comunità e la documentazione dei progetti di base suggeriscono che la mobilitazione della comunità è in grado di ridurre l'aggressività e altri problemi legati al bere nei locali autorizzati alla vendita di alcol. La caratteristica principale dei programmi comunitari efficaci è che essi attuano e mobilitano il sostegno per quegli interventi che si ritiene siano efficaci, come ad esempio le leggi sulla guida in stato di ebbrezza o una più rigorosa applicazione delle restrizioni alla vendita di alcolici ai minori e agli ubriachi.

Altra area di intervento degna di nota del Piano d'azione europeo per ridurre il consumo dannoso di alcol 2012-2020, è la quarta dell'elenco cronologico presente, attinente alle politiche e contromisure per la guida in stato di ebbrezza.

Anche piccole quantità di alcol possono compromettere la capacità di guidare, e l'azione per ridurre una guida in stato di ebbrezza ha il pieno sostegno del pubblico, tanto più che molte delle vittime della guida in stato di ebbrezza non sono coloro che guidano in stato di ebbrezza. Per ridurre in modo efficace la tragedia non necessaria di lesioni e decessi per guida in stato di ebbrezza è necessaria un'azione congiunta e sostenuta tra governo, polizia stradale, sistema di giustizia penale, autorità per la sicurezza, settore sanitario, comunità locali e altri soggetti interessati.

Per tutta la durata di questo Piano d'Azione, i paesi dovrebbero progressivamente ridurre, e mantenere al livello più basso possibile, i decessi per guida in stato di ebbrezza.

In generale, il numero di morti e feriti per guida in stato di ebbrezza è in diminuzione in molti paesi dell'Europa sebbene esistano ancora ampi margini di miglioramento. Infatti, sebbene siano i giovani a registrare il più alto rischio relativo di incidenti dopo avere bevuto,

l'abitudine di mettersi al volante in stato di ebbrezza e le conseguenze di tale comportamento inteso come incidenti e morti è, in termini assoluti, più comune fra gli adulti. La maggior parte degli europei è favorevole a misure più severe per la riduzione della guida in stato di ebbrezza, compresa una maggiore applicazione Dieci aree di azione Piano d'Azione Europeo per ridurre il consumo dannoso di alcol 2012-2020 38 della legge da parte della polizia. Potrebbe essere necessario considerare, nelle leggi sulla guida in stato di ebbrezza, livelli di applicazione e di sanzione, anche il crescente numero di conducenti privati o di conducenti di professione che attraversano le frontiere interne della regione europea. Ripetute violazioni o livelli alcolemici molto elevati possono essere un indicatore di disturbi da uso di alcol e dipendenza da alcol, per i quali deve essere sistematicamente messo a disposizione un trattamento.

Le azioni sulla guida in stato di ebbrezza, e, invero, le azioni sull'uso di altre sostanze psicoattive quando ci si mette al volante, riducono il rischio di danni non solo per il conducente, ma anche per passeggeri, pedoni e altri conducenti. Un semplice ma efficace intervento è costituito dalla riduzione del limite legale di alcol consentito (BAC) a chi si trova alla guida di un veicolo, e l'efficacia di questo intervento può essere accresciuta se combinato con altre misure. Ogni paese con un limite BAC superiore a 0,5 g/l, potrebbe trarre vantaggio dalla riduzione di questo livello a 0,5 g/l, mentre i paesi con un livello di 0,5 g/l potrebbero ottenere vantaggi riducendolo a 0,2 g/l. Tuttavia, un livello alcolemico legale più basso è efficace solo se combinato con altre misure e solo se viene davvero applicato. Il miglior metodo di applicazione è un test casuale e intelligente del respiro che ingeneri il timore di essere scoperti in coloro che guidano in stato di ebbrezza e non nella popolazione in generale, seguito da postazioni per il controllo del livello di sobrietà. L'applicazione dovrebbe essere completata da campagne di educazione pubblica per garantire che il pubblico sappia che l'arresto è la conseguenza di un tale comportamento. L'applicazione funziona anche meglio quando la punizione ha gravi conseguenze personali, ad esempio una multa immediata, sottrazione di punti dalla patente e, a seconda dei casi, la sospensione della patente di guida. Può essere ulteriormente rafforzata da interventi obbligatori ordinati dal tribunale e dall'uso di un dispositivo che non permette l'accensione se viene superato il limite legale di alcol consentito (*alcohol ignition lock*) per determinati periodi. Tali dispositivi possono anche essere usati come misura preventiva, in particolare per i conducenti di professione.

Infine è particolarmente importante anche la quinta area indicata nel Piano UE 2012-2020, riguardante la disponibilità di alcol.

Gli studi dimostrano che maggiore è la disponibilità di alcol, maggiore è il suo consumo e maggiore il danno che ne risulta. L'attuazione di una anche minima riduzione della disponibilità di alcol può portare benefici alla salute e ridurre violenza e danni su persone diverse dal bevitore. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede un'azione concertata tra le autorità nazionali, quelle che forniscono la licenza di vendita degli alcolici, la polizia, i sistemi di giustizia penale e il settore sanitario.

Per tutta la durata di questo Piano d'Azione, i paesi dovrebbero, secondo le esigenze, limitare o ridurre la disponibilità di alcol e assicurare che le normative che limitano la vendita di alcolici ai clienti ubriachi e ai minorenni rilevano una sempre maggiore applicazione da tutte le parti coinvolte.

Gli indicatori includeranno una misura composita della disponibilità dell'alcol, che includa una valutazione del numero di punti vendita, loro dimensione e densità, e giorni e orari di vendita. Sarà misurato anche l'accesso alle bevande alcoliche da parte dei minorenni attraverso indagini regolari tra i giovani (ad esempio il Progetto europeo di indagine nelle scuole sul consumo di alcol e altre droghe *European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs - ESPAD*).

Un sistema di licenze per la vendita di alcolici consente ai governi di gestire la disponibilità di alcol, in quanto consente al governo di limitare il numero di licenze e di richiedere ai titolari delle licenze di soddisfare determinati standard, e revocare la licenza a titolo di penale in caso di violazione. Sebbene un limite severo della disponibilità di bevande alcoliche possa favorire lo sviluppo di un mercato parallelo di bevande alcoliche illegali, questo di solito può essere controllato tramite l'applicazione. Un altro modo per ridurre il danno è quello di imporre divieti situazionali all'uso di alcol in luoghi particolari (come ad esempio parchi, strade, ospedali e luoghi di lavoro) e circostanze particolari (ad esempio durante le partite di calcio). Alcuni paesi mantengono un monopolio statale sulla vendita di alcolici, il che tende a significare un minor numero di negozi e orari di apertura più brevi rispetto ai paesi che consentono la vendita di alcolici ai privati.

Occorre incoraggiare tutti gli Stati Membri ad introdurre o mantenere sistemi di licenze per la vendita degli alcolici. Le licenze possono essere rinnovate solo per quegli esercizi che aderiscono alle leggi che limitano le vendite ai minori di diciotto anni e agli ubriachi, e che scoraggiano gli avventori a creare disturbo della quiete pubblica o compiere atti violenti. Le autorità che concedono le licenze dovrebbero essere maggiormente coinvolte nella progettazione, e secondo le esigenze, nell'attuazione delle misure volte a ridurre episodi di violenza, criminalità, turbamento dell'ordine e danni alla salute alcol-correlati. I paesi che hanno un monopolio di Stato sulla vendita al dettaglio di alcolici dovrebbero prendere in considerazione il suo mantenimento. I governi dovrebbero adottare misure per controllare la disponibilità di alcol laddove necessario, ad esempio regolando la densità dei punti vendita dell'alcol e controllando gli orari di vendita. Si consiglia di evitare di aumentare giorni e orari di vendita degli alcolici, e di ridurli ulteriormente quando un dato quartiere o una data comunità o comunità mostrano eccessivi danni alcol-correlati. L'età minima per l'acquisto di alcolici dovrebbe essere oggetto di applicazione. Dove questa età minima è inferiore ai 18 anni, bisognerebbe aumentarla a 18 anni per tutte le bevande alcoliche consumate nell'esercizio di vendita o fuori di esso. Si dovrebbero prevedere sforzi per controllare l'applicazione, come ad esempio l'utilizzo di test per i giovani acquirenti per garantire che gli esercizi rispettino l'età minima di acquisto.

La maggior parte delle giurisdizioni offrono la possibilità di controllare la vendita di alcolici in modi che possono ridurre i danni alcol-correlati, in particolare attraverso un migliore applicazione. L'applicazione sembra essere la carenza principale degli sforzi europei sul consumo di alcolici, in particolare l'applicazione delle leggi sull'età minima e quelle contro la vendita di alcol a clienti già ubriachi. Vale anche la pena di rivedere il modo di controllare la densità dei punti vendita e gli orari di vendita degli alcolici attraverso un rafforzamento delle leggi e dei regolamenti esistenti. Si può utilizzare una vasta gamma di opzioni.

- Se l'età minima di acquisto è inferiore a 18 anni, si dovrebbe prendere in considerazione di portarla a 18 anni per tutte le categorie di bevande alcoliche, compresa la birra e il vino, presso tutti i punti vendita, inclusi supermercati, bar e caffè. I paesi con limiti di età superiori a 18 anni per l'acquisto di prodotti alcolici non dovrebbero abbassarli.
- Rafforzare le leggi e i regolamenti esistenti per ridurre la densità e gli orari di apertura dei punti di vendita di bevande alcoliche, e, laddove questi esistono, mantenere il monopolio del governo per la vendita al dettaglio.
- Mettere in atto sforzi educativi e legislativi per aumentare l'applicazione dei divieti sulla vendita di alcolici a persone al di sotto dell'età legale.

## Raccolta di news in materia vitivinicola

### ■ **Bandi per 12,5 milioni di euro dalla Regione per promuovere i vini veneti nei mercati esteri al di fuori dell'Unione Europea**

Dodici milioni e mezzo di euro per promuovere i vini veneti nei mercati esteri al di fuori dell'Unione europea. La giunta regionale del Veneto ha approvato l'avvio di bandi destinati al settore vitivinicolo veneto, utilizzando fondi provenienti dal programma nazionale di sostegno al settore. Potranno presentare progetti di promozione le organizzazioni o associazioni di produttori, i consorzi o reti di impresa, mentre saranno privilegiate le azioni promozionali che interessano i vini a denominazione.

Le azioni di promozione dovranno attuarsi nel corso del 2019 sui mercati esteri: si va dalle relazioni pubbliche alle promozioni, dalla pubblicità alla partecipazione a esposizioni e fiere, fino alle campagne di informazione sulle produzioni a denominazione. Il contributo della Regione può essere pari al massimo al 50% della spesa, fino ad un ammontare massimo di un milione di euro per i progetti regionali e di un milione e mezzo di euro per i multiregionali.

*«Al recente finanziamento per la ristrutturazione e riconversione di vigneti di oltre 16 milioni di euro - commenta l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan - si aggiunge ora questa misura dedicata specificatamente alla promozione sui mercati non europei. È un sostegno importante alla dimensione internazionale dei vini veneti e alla capacità imprenditoriale e commerciale degli imprenditori veneti, in particolare quelli medio-piccoli, che sanno conquistare con i propri marchi i mercati emergenti, dall'Estremo Oriente ai paesi arabi al continente americano».*

Le domande di aiuto devono arrivare in formato cartaceo entro le ore 12 del 1 ottobre 2018 per i progetti multiregionali ed entro le ore 12 del 8 ottobre 2018 per i progetti regionali (l'indirizzo è: Regione del Veneto - Giunta regionale - Direzione agroalimentare, via Torino 110, 30172 Mestre-Venezia).

### ■ **L'Italia tra i paesi d'origine le cui vendite progrediranno di più nei prossimi due anni**

Il Gruppo Sopexa ha emesso il Wine Trade Monitor 2018, interrogando gli operatori locali, veri intermediari tra i brand ed i consumatori, per raccogliere le loro percezioni e così comprendere ed anticipare i trend che si profilano da qui fino al 2020.

Ebbene, nel 2018, il Wine Trade Monitor si è concentrato su sei paesi chiave: Belgio, Stati Uniti, Canada, Cina, Hong Kong e Giappone. Un totale di 781

professionisti (importatori, agenti, grossisti, distributori e pure player dell'E-commerce), di cui il 77% rappresentato da decisori chiave (AD, Sales Managers, Buyers) hanno risposto all'indagine online avanzata dal Gruppo Sopexa.

Di seguito le principali conclusioni tratte dallo studio.

I vini francesi restano imprescindibili per 9 professionisti interrogati su 10. Seguono i vini italiani (76%) e spagnoli (71%). Parallelamente, acquistano importanza alcuni competitor, indicati dal 45 al 56% degli operatori, guidati da Cile, Australia e Stati Uniti.

I vini italiani guadagnano terreno e l'Italia viene indicata dal 41% degli operatori tra i Paesi d'origine le cui vendite progrediranno maggiormente da oggi al 2020. Ciononostante, per un operatore su due, nel 2017 e per i prossimi due anni, la Francia mantiene ancora il suo vantaggio in particolare negli Stati Uniti, Hong-Kong e Belgio. L'indagine mostra però anche una relativa fragilità dei vini francesi sui mercati cinesi e canadesi dove saranno sempre più messi in difficoltà dai vini italiani.

È in Canada che questi ultimi ottengono il miglior risultato: il 56% degli operatori gli attribuisce un posto nella top 3 delle origini che incrementeranno maggiormente. I vini italiani, secondo quanto indicato dal 42% degli intervistati, guadagnano in termini di visibilità anche in Cina dove fanno la loro entrata tra i tre migliori aumenti di vendite previste da oggi al 2020.

In generale, e per il 64% dei partecipanti all'indagine, è ancora l'origine Francia che riporta la migliore performance, distanziandosi nettamente dai suoi concorrenti.

Si rileva però una perdita di valore dell'immagine francese in Cina e in Canada. La Spagna ed il Cile si distinguono per quanto riguarda i parametri de «l'attrattività dei prezzi» e de «i vini per tutti i giorni», davanti all'Italia che, invece, sembra riportare buoni risultati nell'ambito «innovazione». I paesi asiatici restano particolarmente legati al vino in bottiglia e il 66% degli operatori asiatici prevede la più alta crescita per i formati mezza bottiglia e altri piccoli formati.

Formati alternativi aumenteranno in Nord America: più del 40% punta sul Bag in Box e sulle lattine.

Ben accolte nei Paesi asiatici, i packaging e le etichette smart non convincono l'America del Nord.

Il 75 % dei professionisti giapponesi intervistati, e il 54% dei cinesi, indicano che sono una risorsa per rassicurare il consumatore iperconnesso sull'autenticità e la tracciabilità del prodotto.

I vini biologici, invece, per la prima volta sono nella top 3 delle categorie più promettenti per oltre il 35 % degli operatori (escluse Cina ed Hong Kong).

Mentre «la denominazione regionale» fa vendere e resta globalmente il criterio di valorizzazione maggiore previsto da oggi al 2020.

La categoria Rosé continua a crescere in Nord America per molteplici considerazioni ,sensoriali e di abbinamento ( oltre un professionista americano su 4 e più di un canadese su 2 ritengono un futuro ...roseo per questi prodotti).

In ambito regionale, si evidenziano 4 regioni francesi leader per il vino rosso, ossia Bordeaux, Languedoc, Côtes du Rhône e Borgogna.

I vini bianchi di Marlborough (Nuova Zelanda) si impongono ovunque, eccetto in Belgio, nella top 2 dei più promettenti, ma la Loira ha conquistato gli americani. Ottimi risultati poi per i vini rosé della Provenza e della Corsica che il 63% degli operatori indica nella top 3 delle vendite future dei rosè.

Prosecco e Cava sono i vini frizzanti più attesi su tutti i mercati, anche per ragioni di rapporto qualità/prezzo..

In conclusione, se dal Wine Trade Monitor 2018 la classifica dei 4 vitigni classici rimane stabile (Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Nero, Merlot), il successo dello Chenin Blanc negli Stati Uniti potrebbe essere l'elemento di punta di una nuova tendenza da monitorare.

### ■ **Le difficoltà di adattamento dei nostri vitigni nel Mondo**

Non tutte le varietà di vite si adattano a qualsiasi contesto climatico. Le uve italiane si mostrano difficili da esportare nel Mondo e questa considerazione , che si fonde con il concetto filosofico di Genius loci, tanto importante a nostro giudizio per la viticoltura in genere e in particolare per le viticoltura italiana in particolare (caratterizzata da una rara e preziosa fusione delle categorie dei vini di vitigno con i vini di territorio) , costituisce importante conferma dei nostri assunti.

Tra le autoctone più diffuse all'estero ci sono il Trebbiano toscano in Francia, il Sangiovese e la Barbera in California. Un approccio disincantato alla diffusione dei vitigni nazionali nei diversi distretti viticoli planetari mostra che tali migrazioni sono state, prima che di natura vitienologica, frutto di moventi geopolitici. Come quando i francesi, nel 1814, forzarono il blocco navale inglese contro la Russia per portare il Veuve Clicquot a San Pietroburgo. L'Italia ai tempi era frammentata; la Spagna aveva interessi politico-economici verso zone tropicali o sub-tropicali; mentre l'area vitivinicola egea era gravata da dominazioni non favorevoli al consumo di bevande alcoliche. Pertanto la prima notorietà internazionale dei vini e delle loro origini era legata a Francia, e in minor misura a Portogallo, con Porto e Madeira città di riferimento.



*Nell'ecomuseo della cultura del vino della Cantina Dal Pizzul (Brasile) è stato ricostruito un vigneto a pergola trentina*

Le grandi migrazioni dell'Ottocento e del Novecento dall'Italia videro una certa diffusione di vitigni piemontesi e veneti verso le Americhe, senza indurre alcuna "colonizzazione". In Nord America le malattie fungine, allora sconosciute in Europa, bloccarono il diffondersi della loro coltivazione. Si salvò qualcosa solo in Cile e alle pendici delle Ande argentine. L'affermarsi di una viticoltura del Nuovo Mondo, contrapposta a quella europea, vide l'espansione di enormi bacini viticoli in California, Argentina, Cile, Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda, ove inizialmente furono impiegati quei vitigni "cd. internazionali" che avevano cioè già dimostrato di essere ubiqui: Cabernet, Pinot, Chardonnay, Merlot e, più limitatamente, Syrah, Chenin blanc, Sauvignon blanc e Malbec. Non troviamo ancora vitigni di origine tricolore (salve minime presenze di Greco, Moscato e Malvasia) ; ciò sia in conseguenza della loro scarsa notorietà, sia per ragioni genetico-adattative.

Le varietà italiane *stricto sensu* sono nate in contesti di micro-aree pedologiche e climatiche. L'Italia ha la più grande variabilità di *terroir* del mondo, con una conseguente enorme biodiversità genetica, con oltre 2.000 varietà di uva e un numero elevatissimo di biotipi. È vero che i vitigni "fondamentali" sono solo una sessantina, però anche tra questi vige il carattere della bassa propensione ad essere coltivati al di fuori delle proprie aree di elezione. Ci furono "sconfinamenti" in aree geografiche limitrofe, accomunate però da caratteristiche pedoclimatiche molto simili: il provenzale Rolle era sempre Vermentino, i corsi Sciacarello e Nielluccio erano i toscani Mammolo e Sangiovese; sotto l'egida esclusiva di una contiguità geografica (e geopolitica). Negli ultimi decenni si è giunti alla distinzione fra cultivar "*non plastiche*" - ossia ubiqui e capaci di adattarsi a numerosi ambienti senza tradire i rispettivi tratti varietali - e vitigni "plastici", viceversa fortemente influenzati dall'ambiente di coltivazione, il Genius Loci. In quest'ultimo caso le uve che ne derivano possono essere anche molto diverse da quelle ottenute negli ambienti elettivi delle varietà, spesso decisamente non soddisfacenti alla produzione di vini di qualità.

Ebbene, molti dei nostri grandi vitigni sono estremamente "*plastici*". A cominciare dall'ostico Nebbiolo: testato in tutte le regioni vitivinicole mondiali, ha sempre dimostrato una scarsissima adattabilità. Con gradienti diversi, molte nostre grandi varietà non hanno mostrato una spiccata adattabilità quando poste in nuovi bacini viticoli. Ne consegue che non ci sono chiari segni di "colonizzazione" di nuove aree viticole da parte di nostri vitigni.

Per ora va tenuto in sospenso l'areale cinese, che sta testando gli autoctoni italici; ma è troppo presto per esprimere considerazioni al proposito.

Ciò premesso, il vitigno italiano più diffuso all'estero è l'Ugni blanc (Trebiano toscano), alla base della produzione del transalpino Cognac. Un'altra bacca

italica di un certo rilievo internazionale è la Bonarda argentina, esportata da emigranti piemontesi: in realtà si tratta di Douce noir, in passato diffuso in Piemonte, ma da anni pressoché scomparso dalla regione sabauda. Il Primitivo (Tribidrag), lo Zinfandel californiano, ha trovato una notevole affermazione, anche se di antiche origini, in California, tanto che ce n'è di più che in Puglia. Oggi è presente anche in Messico, e nelle australiane Barossa Valley, Clare Valley, Heathcote, Hunter Valley.

L'aumentata notorietà dei vini italiani nel mondo, il ruolo degli immigrati e la ricerca di offerte di prodotti non omologati ha condotto comunque all'esportazione planetaria dei grandi vitigni italiani.

■ **Il marchio Chianti Docg registra il suo nome in ideogrammi cinesi e verrà utilizzato per le etichette esportate in Oriente**

基安蒂

Il Chianti "parla e scrive" cinese: dopo un lungo iter burocratico, il marchio vino Chianti Docg è stato registrato in caratteri cinesi e verrà utilizzato per le etichette esportate in Oriente.

La traslitterazione ha una fonetica molto simile all'originale, e si pronuncia "Shiandi". Nella sua traduzione, il marchio ha un significato positivo. Il primo dei tre caratteri che compongono la parola "Shiandi" è infatti utilizzato per indicare un'attività a favore di terzi, il secondo rappresenta la pace, e il terzo rappresenta invece le radici di un fiore. *"E' un passo epocale per il marchio - commenta il presidente del consorzio vino Chianti, Giovanni Busi - che sancisce il radicamento nel mercato cinese. Grazie ad un intenso lavoro di promozione, il vino Chianti Docg è amato e da oggi sarà ancora più apprezzato in un paese che conta 1,3 miliardi di persone, con un mercato dalle potenzialità enormi". Per Busi, "con questa registrazione abbiamo realizzato uno step importante del nostro progetto a lungo termine di internazionalizzazione a favore delle imprese toscane. Le aziende associate interessate all'utilizzo sulle proprie etichette ne potranno fare richiesta direttamente al consorzio".*

**Il rapporto 2018 di Mediobanca di indagine sul mondo del vino**

Il 28 settembre 2018 è stato presentato a Udine dall'economista dr.Barbaresco di Mediobanca il sempre interessante rapporto-indagine sul settore vitivinicolo dell'importante istituto di credito , un documento tradizionalmente di notevole interesse per la dimensione economico- aziendalistica del nostro settore, sul quale non mancheremo di soffermarci sui prossimi numeri del Bollettino.



Grazie per l'attenzione da parte di tutto lo Staff e a presto , con il prossimo numero del Ns.Bollettino, che uscirà in concomitanza con le Festività del S.Natale 2018.

DR